

IN EVIDENZA



PUBBLICATO IN GAZZETTA
IL DECRETO ADEMPIMENTI TRIBUTARI (D.LGS. N. 1/2024)

IN DATA 15 GENNAIO 2024 FIRMATO IL RINNOVO DEL CCRL PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE ARTIGIANE E NON ARTIGIANE DEL SETTORE ALIMENTARE E DELLA PANIFICAZIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

LAVORATORI STRANIERI: PROGRAMMAZIONE DEI FLUSSI DI INGRESSO TRIENNIO 2023-2025. RINVIO DEL CLICK DAY A MARZO 2024

FONDO DI CATEGORIA METALMECCANICO – FISSATI AL 31 MARZO 2024 I TERMINI DI PRESENTAZIONE PER I CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

CONTRIBUTI REGIONALI FVG ANNO 2024 PER ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI DI LAVORATRICI E LAVORATORI RESIDENTI O DOMICILIATI SUL TERRITORIO REGIONALE

Licenze

- **Cedes** avviatissima attività di barbiere in comune di Montereale Valcellina. Per informazioni 333 6794164.
- Attività di estetica 20ennale in posizione Trieste centro, ben avviata si **vende** o in alternativa si valuta l'affitto di azienda. Se interessati seriamente chiamare il numero 351 9400559.
- **Cedo** attività di parrucchiera in Udine zona viale Ungheria, con portafoglio clienti per info 3389345973.
- **Vendo** per cessata attività licenza autotrasporto merci c/t illimitata e Iveco Stralis 350 centinato copri e scopri cassone, lunghezza 9,60m altezza interna 2,83m. 1.300.000 km, anno immatricolazione 11/2004 buone condizioni. Prossima revisione 06/2024, anche separatamente. Per info: 349/8205727.
- **Cedes** attività di parrucchiera in Udine, zona Chiavris, con portafoglio clienti. Prezzo trattabile. Per informazioni telefonare al numero 3285611775
- Parrucchiera Fagagna **cede** avviata attività parrucchiere misto. Negozio luminoso, arredato elegantemente e compreso di attrezzatura completa. Composto da 4 postazioni di lavoro, 2 postazioni lavelli, servizi igienici, ripostiglio guardaroba e zona attesa reception. Climatizzazione e riscaldamento autonomo; parcheggio personale riservato. Locali completamente a norma. Possibilità di acquisto dell'immobile. Informazioni riservate in sede, previo accordo telefonico con Roberta Nussi ai numeri 0432 801734 o 339 5675588.

Immobili / Proprietà

- **Affittasi** locale ad uso commerciale/artigianale Udine viale Venezia. Per contatti telefonare al numero 348 6927861.
- Attività acconciature uomo donna a Trieste, bene avviato, locale molto luminoso in zona molto popolata di mq 24, bagno privato esterno, condizionatore inverter, scaldabagno, illuminazione a led arredato Maletti con 3 postazioni, un lavaggio, zona cassa, guardaroba ed attesa. Buone condizioni. Attività avviata nel 2000 valutata 25.000 trattabili, 500 mensili, o eventuale acquisto immobile.
- Multistudio del benessere sito in zona centrale di Trieste **affitta** stanze varie metrature, adatto a diversi tipi di servizi: estetica/operatori del benessere/onicotecniche. Per informazioni telefonate solo se seriamente interessati e motivati, informazioni riservate in sede. Telefonare al 333 2379910
- **Cedes** avviato salone di parrucchiera in Savogna d'Isonzo (GO) compreso di attrezzatura. Per informazioni telefonare 348 0412729.
- Prospiciente ampio giardino alberato usufruibile anche per i giochi dei bambini, locale commerciale in Staranzano arredato ed attrezzato a gelateria-pasticceria-bar in ottime condizioni, con laboratorio, recentemente ristrutturato, possibilità di parcheggio libero. Superficie mq 160 di cui 80 in proprietà e 80 in affitto, 46 posti interni, più esterni. Classe energetica F. Non c'è obbligo dell'acquisto degli arredi ed attrezzature. Contattare il 338 7813845.
- **Vendesi** fabbricato ad uso commerciale / artigianale in Via Udine 44 Zoppola fronte SS13, sito su terreno di proprietà di 5500 mq. Il fabbricato è così suddiviso: 300 mq - officina / magazzino poi una porzione suddivisa in 3 livelli ognuno da 280 mq : uffici, sala mostra e abitazione. Per info chiamare il numero 3493628972 Gianluca oppure inviare una mail epicarnielli@libero.it

Automezzi

- **Vendo** Iveco Daily cassonato 35c9 ribaltabile, anno 2005, km 190.000, ottimo stato - prezzo € 6.000; 240 mq. di ponteggio Fratelli Amadio, anno 2004, ottimo stato, pulito e usato solo per lavori sul tetto (no malte), completo di vari tubi innocenti aggiuntivi - prezzo € 5.000; 40 travi da armo in legno usate due volte - prezzo € 500. Per informazioni contattare il numero 333 7987912.
- **Vendiamo** n. 1 trattore stradale marca Daf Trucks FT XF 105 Low Dek, anno 2012, euro 5, con ralla a doppia altezza, sosp. assi pneumatica e n. 1 semirimorchio ribassato trasporto merci marca Cardi 843 137, anno 2000, portata 29.200 kg, capacità 100 metri cubi di aria, pianale con testata anteriore, centine, telone e porta posteriore a 2 battenti con centinatura ad altezza variabile, pneumatici 245/70 R 19.5, freni a disco. Per informazioni se interessato, chiamare lo 0481 62303, chiedere di Oriana Buiatti.

Attrezzature / Materiali

- Azienda pordenonese attiva nel settore della lavorazione del legno, per cessata attività, **vende** macchine e attrezzature (piallatrici, troncatrici, fresatrici, carrelli elevatori ecc.). Prezzi da concordare con il cliente, dopo la visione della relativa attrezzatura. Se interessati telefonare a 335 5927785 oppure 334 2209991.
- Per cessata attività sita a Pasian di Prato, **vendiamo** attrezzatura per carrozzeria, (attrezzatura grande media e piccola), ricambi usati (fanaleria, specchi, motorini alzacristalli, maniglieria, ecc...). Per Info 337 435625.
- **Vendesi**, causa inutilizzo, BENNA FRANTOIO MB BF 70.2 anno 2007, in ottimo stato in quanto poco utilizzata. Per info 347 8503768.

- **Vendita Macchinari**, aspiratore di sostanze chimiche, vapori mastici e resine. Ditta Sigma Equipaggiato con filtri carboni attivi, corredato da tubo aspirazione ruotabile. Idrosabbiatrica con motore elettrico tipo EL 250 ditta Cinomatic motore pompa trifase volt 380, potenza HP 10, pressione massima 250 bar, sabbia interno macchina. Per info e foto tel. 0433/43691 cell. 329/2280176.
- **Vendesi** cabina di verniciatura a secco tipo CVM3. Vendita per inutilizzo; funzionante ma dismessa. Caratteristiche: mm 3000 L x 2000 P x 2200 H più camino di aspirazione motorizzato 380V 3Kw - struttura in lamiera aluzink - filtri a carboni attivi - completa di quadro elettrico e provvista di documentazione. Smontaggio a carico dell'acquirente. Per info tel. 0481 489566.
- **Vendo** macchinari per la lavorazione di serramenti in alluminio: Troncatrice a 2 teste Mod. TEKNA TK 145/12 WIN full optional nastro trasportatore - passo passo - fuori misura - spuntatura alette lame da 500 mm; Intestatrice semiautomatica Mod. TEKNA TK 661 con gruppi frese; Troncatrice 1 testa Mod. TEKNA TK 101A lama ascendente da 420 mm - 45 a + 45; Pantografo Mod. Rinaldi Magnum 400l porta frese da 6-8-10 con regolazione numero di giri il tutto in buonissimo stato; Sega a nastro per ferro 45/90 Mod. M.A.F.A.T.; Cantilever 1 bifrontale 1 a parete H 340. Per info cell. 392 0238538 - Tel. 040 9235043.
- **Vendesi** attrezzatura varia e magazzino ricambi per costruzione e manutenzione apparecchiature elettro-pneumatiche. Vendesi box officina mobile, tornio marca Misal, fresa marca Savian, trapano verticale, troncatrici varie e profilati in ferro. Per informazioni contattare il numero 335 8272526.

Varie

- A seguito ristrutturazione aziendale **si cede** servizio di assistenza tecnica autorizzata elettrodomestici con possibile subentro nel contratto di locazione dell'ufficio e magazzino. Informazioni più dettagliate verranno fornire solo alle persone interessate tel. 3292706670. Trattative riservate.
- Azienda di autotrasporto merci in Cormons (GO), **cerca** un/una responsabile contabile a tempo indeterminato, part-time. Si richiede esperienza nel settore amministrativo per la tenuta della contabilità fino alla predisposizione del bilancio (chiusura compresa), predisposizione dichiarazioni dei redditi; adempimenti fiscali e periodici: registrazioni in partita doppia, registrazione fatture, mod. F24, liquidazione trimestrale IVA, redazione ed invio modelli telematici IVA, Intrastat; rapporti con istituti bancari, consulente fiscale, istituti previdenziali e tributari, adempimenti doganali (accise). Possibilmente richiesta esperienza anche per la contabilità paghe per redazione cedolini paga, Certificazione Unica, mod.770. Persona da Contattare: Oriana Buiatti tel. 0481 62303.
- Azienda specializzata da 40 anni nel settore Campane **ricerca** persona da inserire all'interno del proprio organico. La figura ricercata deve possedere competenze base in ambito elettrico e meccanico per effettuare le varie manutenzioni negli impianti in gestione sul territorio del triveneto e sarà affiancata da una figura con esperienza decennale nel settore. Cerchiamo figure giovani e desiderose di entrare a lavorare in un Gruppo consolidato, all'interno di un ambiente stimolante e dinamico. Tel 0432 572060.

Gli imprenditori associati, interessati alla pubblicazione di annunci inerenti all'attività lavorativa, possono inviare una mail a: comunicazione@uaf.it o telefonare allo **0432.516737**

Informimpresa

Confartigianato fvg

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XXIV - N. 2 - 2024

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Enrico Eva, Gian Luca Gortani

Hanno collaborato a questo numero:

Michele Bobaz, Flavio Cumer, Massimiliano Martinello, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Claudio Scialino, Fiammetta Tomasi, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiangetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

In questo numero:

Fisco

Publicato in Gazzetta il Decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024)	pag. 4
---	--------

Scadenze lavoro

Scadenze del mese di marzo 2024	pag. 5
---------------------------------	--------

Contratti

CCRL Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia	pag. 6
CCNL Metalmeccanica – Aziende Artigiane	pag. 6
CCNL Trasporto Merci Logistica e Spedizione	pag. 7
CCNL Pulizie Artigianato	pag. 8
Firmato il rinnovo del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli Venezia Giulia	pag. 9

Normativa del lavoro

Lavoratori stranieri: programmazione dei flussi di ingresso triennio 2023-2025. Rinvio del click day a marzo 2024	pag. 12
Fondo di categoria metalmeccanico	pag. 12
Riduzione contributiva settore Edilizia anno 2023	pag. 13
Contributi regionali FVG anno 2024 per assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici e lavoratori residenti o domiciliati sul territorio regionale	pag. 14
Fringe Benefit 2024	pag. 16
Cassa integrazione, i massimali per il 2024	pag. 18
Minimali e massimali INPS per il 2024	pag. 19

Gestione Separata INPS Aliquote contributive per il 2024	pag. 19
---	---------

Indennità di disoccupazione NASpl e ticket di licenziamento 2024	pag. 20
---	---------

Credito e Incentivi

Contributi a fondo perduto per innovazione, proof of concept, smaltimento/rimozione amianto, riqualificazione e riconversione dei complessi produttivi degradati, adeguamento taxi/ncc, investimenti digitali, FVG film fund, incentivi all'insediamento	pag. 21
--	---------

Patronato INAPA

Novità pensionistiche per il 2024	pag. 24
-----------------------------------	---------

Categorie

Convenzione UNI/Confartigianato per consultazione norme tecniche	pag. 27
Nuovo regolamento in materia di f-gas	pag. 27
Gare d'appalto: definito il contributo per il 2024	pag. 28

Ambiente Sicurezza

Finanziamenti in tema di sicurezza: al via il bando ISI INAIL 2023 (a valere sul 2024)	pag. 29
Prorogato al 1° luglio 2024 la cessazione del mercato tutelato	pag. 30

Dalle provincie	pag. 31
------------------------	----------------

Publicato in Gazzetta il Decreto Adempimenti tributari (D.Lgs. n.1/2024)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12/1/2024 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 1 del 8/1/2024 (Decreto Adempimenti) con cui, in attuazione della legge delega per la Riforma Fiscale (L.111/2023), sono state introdotte numerose novità in tema di adempimenti tributari nell'ottica di una loro semplificazione.

Si segnalano in particolare le seguenti misure.

Viene esteso l'ambito applicativo del modello 730 e della dichiarazione dei redditi precompilata.

Con riferimento agli importi corrisposti a quei soggetti in regime forfetario o di vantaggio che sarebbero stati soggetti a ritenuta se non avessero applicato tali regimi viene abrogato dal 2025 (con riguardo al 2024) l'obbligo per i sostituti d'imposta di rilasciare e di inviare all'Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica.

Viene prevista la possibilità, per il depositario delle scritture contabili, di comunicare direttamente all'Agenzia delle Entrate la cessazione dell'incarico in caso di inerzia del cliente.

In caso di versamento rateizzato degli importi dovuti a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali dei redditi, IRAP e IVA, viene unificata al giorno 16 di ogni mese la scadenza delle rate, sia per i soggetti titolari di partita IVA che per i prIVAti non titolari di partita IVA (che invece avevano come termine per il versamento l'ultimo giorno del mese) e viene introdotta la possibilità di ultimare la relativa rateizzazione alla data del 16 dicembre, in luogo del 30 novembre (tali novità sono applicabili già con riferimento agli importi dovuti a titolo di saldo 2023).

Già a partire dalle liquidazioni periodiche 2024 viene aumentato il versamento minimo dell'IVA. Viene ora previsto infatti che per gli importi fino a 100 euro (il vecchio limite era stabilito a 25,82 euro) il versamento periodico dell'IVA dovrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.

A partire dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024 per lavoro autonomo provvigioni o redditi diversi ai sensi degli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/1973, se l'importo delle relative ritenute complessivamente da versare non supera 100 euro, ne viene previsto il versamento unitamente a quello del mese successivo e, comunque, entro il 16 dicembre di ciascun anno. Il versamento delle ritenute operate in dicembre è comunque effettuato entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

Il versamento cumulativo delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi dovuti agli appaltatori ai sensi dell'art. 25-ter, consentito nel caso in cui l'ammontare cumulato sia inferiore a 500 euro, viene anticipato dal 30 giugno al 16 giugno e dal 20 dicembre al 16 dicembre, fermo restando che tali ritenute vanno comunque versate mensilmente quando l'ammontare raggiunge l'importo di 500 euro e che le ritenute operate in dicembre vanno comunque versate entro il 16 gennaio dell'anno successivo.

Viene prevista la sospensione, nei mesi di agosto e dicem-

bre, degli invii da parte dell'Agenzia delle Entrate degli avvisi bonari relativi ai controlli automatizzati e formali, delle comunicazioni delle liquidazioni delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata e delle lettere di compliance per l'adempimento spontaneo.

Viene anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP oppure per i soggetti IRES (enti e società di capitali) con esercizio non coincidente con l'anno solare, il termine viene anticipato da 11 a 9 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta.

Dal 2024, la periodicità della trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria, che sarebbe dovuta diventare mensile, viene lasciata semestrale a regime.

Già dalle dichiarazioni dei redditi relative al 2023 da presentare nel 2024 viene esclusa la decadenza dei crediti d'imposta, comunque spettanti, in caso di mancata indicazione degli stessi nelle dichiarazioni fiscali annuali, (per quelli qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis l'inadempimento degli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato "RNA" nei termini previsti comporta comunque l'illegittimità dell'aiuto).

In relazione ai diversi livelli di affidabilità conseguiti sulla base degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), verranno così innalzati, in seguito ad un apposito provvedimento gli importi che non richiedono l'apposizione del visto di conformità sui modelli dichiarativi ai fini del rimborso IVA e delle compensazioni orizzontali nel modello F24:

- da 20.000 a 50.000 euro, il limite per l'esonero dal visto di conformità per la compensazione "orizzontale" di crediti per imposte dirette e IRAP;
- da 50.000 a 70.000 euro, il limite per l'esonero dal visto di conformità per la compensazione "orizzontale" dei crediti IVA;
- da 50.000 a 70.000 euro il limite per l'esonero dal visto di conformità o dalla prestazione della garanzia patrimoniale (se non obbligatoria ex lege) ai fini dei rimborsi IVA.

Per il rimborso e le compensazioni orizzontali del credito annuale IVA 2023 e per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA dei primi tre trimestri 2024, ai fini dell'applicazione del regime premiale ISA si continua a far riferimento al precedente limite di 50.000 euro.

Viene prevista in via sperimentale e facoltativa per i sostituti d'imposta, a partire dalla dichiarazione da presentare per il 2025 (modello 770/2026), una forma semplificata di comunicazione dei dati per i soggetti che corrispondono compensi per lavoro dipendente o autonomo, con non più di cinque dipendenti. L'indicazione, in sede di versamento mensile delle ritenute, anche degli ulteriori dati che verranno stabiliti da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e che verranno inviati presentando il modello F24 mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, viene infatti equiparata a tutti gli effetti alla esposizione dei dati richiesti nel modello 770.

Per poter fruire del dimezzamento delle sanzioni ammini-

strative previste per le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e IRAP e agli adempimenti IVA, riconosciuto a favore di imprenditori e professionisti che per tutte le operazioni attive e passive non utilizzano contanti, non è più richiesto l'onere di indicare gli estremi dei c/c nelle dichiarazioni dei redditi e IVA.

Attraverso appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, per facilitare il pagamento di imposte, contributi e altre somme, verrà introdotta la possibilità di addebito in conto dei modelli F24 con scadenze future la possibilità di effettuare il pagamento dei modelli F24 tramite la piattaforma PagoPA.

Con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate verranno ampliati i contenuti del cassetto fiscale messi a disposizione dei contribuenti, e degli intermediari da loro delegati, e verrà introdotta una delega unica per l'accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia Entrate-

Riscossione, che scadrà il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui sarà conferita, con possibilità di revoca in qualsiasi momento.

Con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate verranno approvate le specifiche tecniche di software installabili su qualsiasi dispositivo, compresi i dispositivi evoluti di pagamento elettronico (SmartPOS), che consentiranno agli esercenti l'utilizzo di un unico strumento per la memorizzazione e la trasmissione dell'importo complessivo dei corrispettivi giornalieri anonimi. Tali software, nel caso in cui l'operazione commerciale sia pagata con carte di debito o credito, dovranno consentire l'integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. L'uso di tali software potrà perciò costituire un'alternativa all'uso di registratori telematici o della procedura web dell'Agenzia delle Entrate.



Scadenze del mese di marzo 2024

SCADENZE NORMATIVE

16 marzo	Invio telematico Certificazione Unica 2024: i sostituti d'imposta devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate le certificazioni uniche per il periodo d'imposta 2023, o in caso di rettifiche entro i 5 giorni successivi alla scadenza al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa prevista. <i>(Fonti: art. 8 D.Lgs n.175 del 21.11.2014)</i>
16 marzo	Consegna modello CU/2024: il sostituto d'imposta consegna il modello della Certificazione Unica ai lavoratori dipendenti, assimilati e ai lavoratori autonomi.
31 marzo	Fondo Metalmeccanici, richiesta contributi per formazione: invio domanda per la richiesta di contributo per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale effettuati nel 2023 devono pervenire alla sede regionale dell'Ebiart (www.ebiart.it – Fondo Integrativo Artigiani Metalmeccanici Fvg)
31 marzo	Attività usuranti/lavoratori notturni: i datori di lavoro che occupano lavoratori che svolgono attività usuranti (rientrano i lavoratori notturni, i lavoratori addetti alla "linea catena" in particolari settori produttivi, i conducenti di veicoli di almeno 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone) devono inviare telematicamente il modello "LAV-US". <i>(Fonti: art. 5 del D.Lgs. n.67/11, DM 20/09/11, circolare Ministero del Lavoro n.4724 del 28/11/11, messaggio INPS n. 24235 del 22/12/11)</i>
Riduzione contributiva settore Edilizia anno 2023	La riduzione contributiva spetta per gli operai a tempo pieno del settore edile. I datori di lavoro interessati possono inviare le domande fino al 15 maggio 2024. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024. <i>(Fonte: INPS circolare 13 del 17 gennaio 2024)</i>



CCRL Alimentare e della Panificazione del Friuli Venezia Giulia

Accordo di rinnovo del 15 gennaio 2024

PREMIO DI RISULTATO TERRITORIALE (P.R.T.)

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 viene confermato il Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) nella misura del 2% dei minimi tabellari in vigore alla medesima data, così come indicati nelle tabelle sotto riportate, e verrà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2024 e a quelli assunti successivamente.

L'importo dovuto a titolo di P.R.T. per il settore Alimentare-aziende artigiane e per il settore della panificazione sarà corrisposto nella misura mensile con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Le presenti tabelle annullano e sostituiscono quelle in vigore fino alla data del 31 dicembre 2023.

SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE ARTIGIANE	
Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
1S	44,75
1	40,18
2	36,78
3A	34,28
3	32,42
4	31,10
5	29,66
6	27,75

SETTORE PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE	
Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
A1S	37,80
A1	35,14
A2	32,91
A3	30,14
A4	28,55
B1	37,01
B2	30,40
B3S	29,59
B3	28,62
B4	27,15

SETTORE ALIMENTARE AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI	
Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
1	47,44
2	41,25
3	34,03
4	29,91
5	26,81
6	24,75
7	22,69
8	20,63

CCNL Metalmeccanica – Aziende Artigiane

Accordo sui futuri aumenti contrattuali (AFAC) 21 dicembre 2023

In data 21 dicembre 2023 è stato sottoscritto dalle Parti firmatarie il CCNL, il Verbale di Accordo relativamente all'erogazione di un Acconto economico ai lavoratori (AFAC). Tenuto conto che il CCNL Area Meccanica è scaduto il 31 dicembre 2022, in attesa del rinnovo contrattuale quadriennale 2023-2026, le Parti hanno convenuto di corrispondere un Acconto sui Futuri Aumenti Contrattuali (AFAC) a regime pari a 96 euro al 4° livello del Settore Metalmeccanica e Installazione di Impianti da corrispondersi in due tranches:

- 50 euro dal 1° dicembre 2023
- 46 euro dal 1° aprile 2024

Tale AFAC riparametrato per tutti gli altri livelli di inquadramento di settore sarà erogato a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende dei settori ricompresi nell'Area Meccanica:

- Metalmeccanica e Installazione di Impianti
- Orafi, Argentieri e Affini
- Odontotecnici
- Restauro artistico



SETTORE METALMECCANICA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - MENSILE

Livello	Retribuzione tabellare	AFAC	Int. Reg./95	E.E.T.	Totale
1 Q	1.834,76	62,79	23,72	25,40	1.946,67
1	1.834,76	62,79	23,72	25,40	1.946,67
2	1.707,17	58,43	20,97	22,46	1.809,03
2 BIS	1.611,99	55,17	18,94	20,30	1.706,40
3	1.550,06	53,05	17,50	18,74	1.639,35
4	1.460,98	50,00	15,62	16,74	1.543,34
5	1.407,13	48,16	14,46	15,50	1.485,25
6	1.341,83	45,92	13,01	13,94	1.414,70

SETTORE METALMECCANICA ED INSTALLAZIONE DI IMPIANTI - ORARIA

Livello	Retribuzione tabellare	AFAC	Int. Reg./95	E.E.T.	Totale
1 Q	10,60555	0,36295	0,13711	0,14682	11,25243
1	10,60555	0,36295	0,13711	0,14682	11,25243
2	9,86803	0,33775	0,12121	0,12983	10,45682
2 BIS	9,31786	0,31890	0,10948	0,11734	9,86358
3	8,95988	0,30665	0,10116	0,10832	9,47601
4	8,44497	0,28902	0,09029	0,09676	8,92104
5	8,13370	0,27838	0,08358	0,08960	8,58526
6	7,75624	0,26543	0,07520	0,08058	8,17746

Le tabelle per gli altri settori saranno pubblicate sul prossimo numero di Informimpresa

CCNL Trasporto Merci Logistica e Spedizione

Accordo del 18 maggio 2021

Aumento retributivo – quarta e ultima tranche

L'accordo ha previsto un aumento economico a regime di 90,00 euro per il livello 3° Super per il personale non viaggiante e per il livello B3 per il personale viaggiante, con relativa riparametrazione sugli altri livelli contrattuali, con

erogazione in 4 tranches:

- 15,00 euro a partire dal 1° ottobre 2021
- 25,00 euro a partire dal 1° ottobre 2022
- 20,00 euro a partire dal 1° ottobre 2023
- 30,00 euro a partire dal 1° marzo 2024.

PERSONALE NON VIAGGIANTE

Livello	Retribuzione sino febbraio 2024	Aumento da 1.03.2024	Nuova retribuzione da marzo 2024	descrizione
Quadri	2.323,48	38,41	2.361,89	Personale non viaggiante
1°	2.182,07	36,14	2.218,21	Personale non viaggiante
2°	2.004,58	33,18	2.037,77	Personale non viaggiante
3° S	1.810,37	30,00	1.840,37	Personale non viaggiante
3°	1.761,69	29,09	1.790,78	Personale non viaggiante
4°	1.675,69	27,73	1.703,42	Personale non viaggiante
4° J	1.632,02	27,05	1.659,07	Personale non viaggiante
5°	1.597,70	26,36	1.624,06	Personale non viaggiante
6°	1.493,28	24,77	1.518,05	Personale non viaggiante
6° J	1.373,62	22,73	1.396,35	Personale non viaggiante



PERSONALE VIAGGIANTE

Livello	Retribuzione sino febbraio 2024	Aumento da 1.03.2024	Nuova retribuzione da marzo 2024	descrizione
C3	1.811,01	30,11	1.841,12	Personale viaggiante (ex 3S)
B3	1.810,37	30,11	1.840,37	Personale viaggiante (ex 3S)
A3	1.809,73	29,89	1.839,62	Personale viaggiante (ex 3S)
F2	1.762,36	29,21	1.791,57	Personale viaggiante (ex 3)
E2	1.761,73	29,10	1.790,82	Personale viaggiante (ex 3)
D2	1.761,09	28,98	1.790,08	Personale viaggiante (ex 3)
H1	1.707,08	28,08	1.735,17	Personale viaggiante (ex 4)
G1	1.700,23	27,97	1.728,20	Personale viaggiante (ex 4)
I rider	1.497,31	24,81	1.522,12	Riders da 1 a 6 mesi
I rider	1.578,95	26,17	1.605,13	Riders oltre 6 mesi
L rider	1.497,31	24,81	1.522,12	Riders da 1 a 6 mesi
L rider	1.578,95	26,17	1.605,13	Riders da 7 a 15 mesi
L rider	1.619,81	26,84	1.646,66	Riders over 15 mesi

EDR (DA 1.1.2022)

PERSONALE NON VIAGGIANTE		PERSONALE VIAGGIANTE	
Quadri	12,80	C3	10,04
1°	12,05	B3	10,00
2°	11,06	A3	9,96
3° S	10,00	F2	9,74
3°	9,70	E2	9,70
4°	9,24	D2	9,66
4° J	9,02	H1	9,36
5°	8,79	G1	9,32
6°	8,26	I rider	8,27
6° J	7,58	I rider	8,72
		L rider	8,27
		L rider	8,72
		L rider	8,95

CCNL Pulizie Artigianato

Accordo di rinnovo del 27 ottobre 2022

Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione (EDAR) – una tantum

A copertura del periodo di vacanza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo verrà corrisposto mensilmente un Elemento Distinto e Aggiuntivo della Retribuzione pari a **15 euro per 26 mesi consecutivi a partire dal 10 novembre 2022 sino a dicembre 2024**. Tale importo che svolge funzione di una tantum ed ha pertanto natura temporanea, cesserà quindi di essere corrisposto dopo 26 mesi. Esso è riproporzionato in caso di rapporto di lavoro part-time; in caso di rapporto di apprendistato è erogato sulla base

delle percentuali in atto nei relativi semestri.

L'EDAR non rientra nella base di calcolo per l'applicazione degli istituti contrattuali, inoltre non ha effetti sugli istituti di legge e di contratto indiretti e differiti, nessuno escluso, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. Esso costituisce una quota fissa mensile, non frazionabile su base oraria.

In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, anche a seguito di cambi di gestione in un appalto, l'azienda dovrà liquidare al lavoratore la parte residua di tale elemento in un'unica soluzione, insieme alle altre competenze economiche di fine rapporto.



Firmato il rinnovo del CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli Venezia Giulia

Il giorno 15 gennaio 2024 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore alimentare e della panificazione del Friuli Venezia Giulia.

Il Contratto è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 ed avrà vigenza biennale per la parte economica, continuando, comunque, a produrre i suoi effetti anche dopo tale scadenza fino alla stipula di un nuovo Contratto Collettivo Regionale di Lavoro.

A seguire le principali novità.

FONDO REGIONALE DI CATEGORIA (ART. 4)

È stata rivista la quota annuale a carico delle imprese che passa da 15,00 euro a 20,00 euro per ogni lavoratore dipendente in forza al 31 maggio di ogni anno. Invariata invece la quota annuale a carico lavoratore che rimane, pertanto, pari a **6,00 euro**.

PRESTAZIONI LAVORATIVE DI BREVE DURATA – SPERIMENTALE (ART. 8)

Le parti hanno riconosciuto l’oggettiva difficoltà delle imprese del settore nel gestire prestazioni lavorative di breve durata ed introdotto quindi, in via sperimentale per la durata di un anno a partire dal 1° marzo 2024, l’applicazione del contratto a chiamata o intermittente superando il carattere soggettivo dell’età del lavoratore.

Il lavoro a chiamata potrà essere espletato nei fine settimana (si intendono le giornate di sabato e di domenica di tutto l’anno ed eventuali giornate festive, se precedenti o successive) per un massimo di 52 giornate all’anno di effettiva chiamata con la relativa prestazione lavorativa.

In assenza di proroghe la deroga introdotta deve intendersi decaduta automaticamente alla data del 28 febbraio 2025.

Le imprese sono tenute ad inoltrare alle OO.SS. firmatarie il contratto entro il 1° febbraio 2025, il numero di contratti attivati in forza della deroga introdotta e il numero di giornate utilizzate da ciascun lavoratore.

PREMIO DI RISULTATO TERRITORIALE (P.R.T.) (ART. 10)

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 viene confermato il Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) nella misura del 2% dei minimi tabellari in vigore alla medesima data, così come indicati nelle tabelle sotto riportate, e verrà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2024 e a quelli assunti successivamente.

L’importo dovuto a titolo di P.R.T. per il settore Alimentare-aziende artigiane e per il settore della panificazione sarà corrisposto nella misura mensile con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

Le presenti tabelle annullano e sostituiscono quelle in vigore fino alla data del 31 dicembre 2023.

SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE ARTIGIANE

Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
1S	44,75
1	40,18
2	36,78
3A	34,28
3	32,42
4	31,10
5	29,66
6	27,75

SETTORE PANIFICAZIONE – AZIENDE ARTIGIANE

Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
A1S	37,80
A1	35,14
A2	32,91
A3	30,14
A4	28,55
B1	37,01
B2	30,40
B3S	29,59
B3	28,62
B4	27,15

SETTORE ALIMENTARE – AZIENDE NON ARTIGIANE FINO A 15 DIPENDENTI

Livelli	Aumento PRT mensile dal 01.01.2024
1	47,44
2	41,25
3	34,03
4	29,91
5	26,81
6	24,75
7	22,69
8	20,63



L'importo annuale del premio è omnicomprendivo, viene erogato in 12 quote mensili ed è escluso dal calcolo del TFR. Resta inteso che:

- per i lavoratori assunti e cessati nel corso dell'anno, il PRT competerà in ratei proporzionati ai mesi di effettiva prestazione, con logica come da maturazione TFR;
- per i lavoratori occupati a tempo parziale l'erogazione del premio sarà proporzionale all'orario previsto dal contratto individuale di lavoro;
- per gli apprendisti il premio verrà corrisposto nella misura percentuale prevista dalla fascia retributiva loro applicata in base al CCNL.

Ai lavoratori delle imprese artigiane del settore Alimentare in forza alla data del 31 dicembre 2023 verranno corrisposti a copertura del periodo di carenza contrattuale a titolo di integrazione Una Tantum del Premio di Risultato Territoriale:

- € 110 lordi da corrispondersi con la retribuzione riferita al mese di aprile 2024;
- € 110 lordi da corrispondersi con la retribuzione riferita al mese di aprile 2025.

Gli importi di cui sopra non sono utili ai fini del computo di alcun Istituto contrattuale, né del TFR e verranno erogati pro quota ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

L'importo è inoltre da riproporzionare in caso di rapporto a tempo parziale.

A partire dall'anno 2019, il premio di risultato territoriale (P.R.T.) verrà erogato solo se la verifica relativa all'andamento produttivo del settore Alimentare-Panificazione relativamente al periodo di riferimento 2024/2025 (e per i bienni successivi in caso di ultrattività) darà esito positivo in almeno uno dei parametri sotto elencati. La verifica del raggiungimento degli obiettivi verrà effettuata entro il mese di novembre di ciascun anno.

I parametri di riferimento per l'erogazione del premio sono:

- numero di imprese non inferiore al 70% rispetto al numero di imprese del periodo precedente a quello di riferimento (Fonte: EBIART/Ufficio Studi Confartigianato);
- numero lavoratori occupati non inferiore al 70% rispetto al numero dei lavoratori del periodo precedente a quello di riferimento (Fonte: EBIART/Ufficio Studi Confartigianato);
- numero di ore di sospensione per mancanza lavoro coperte da FSBA non superiore ad 80 di media per ogni lavoratore dipendente nel periodo di riferimento (Fonte: EBIART/Ufficio Studi Confartigianato).

WELFARE CONTRATTUALE (ART. 11)

È stata confermata la possibilità, su esplicita richiesta scritta del lavoratore all'azienda, di destinare una quota del Premio di Risultato Territoriale Regionale di settore (P.R.T.) in misura pari ad € 10 lordi mensili ricorrendo a prestazioni di welfare con decorrenza 1° gennaio 2024.

Novità introdotta dal nuovo integrativo regionale è data dal fatto che ai soli lavoratori che optino per le prestazioni di welfare contrattualmente previste, le imprese riconosceranno aggiuntivi Euro 5,00 al mese da destinare al/i servizio/i di welfare prescelto/i.

L'integrazione economica aggiuntiva pari a 5,00 Euro mensili a favore dei lavoratori che optino per le prestazioni welfare verrà anticipata dalle imprese ed il Fondo di categoria,

tramite l'Ente Bilaterale, provvederà a riconoscere alle stesse aziende i costi dell'integrazione effettuata.

L'intervento del Fondo regionale di categoria è subordinato alla regolarità nei versamenti al Fondo stesso e alla Bilateralità nel biennio precedente.

La misura economica a carico del bilancio del Fondo di categoria per questa finalità è prevista in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per ogni annualità di vigenza del presente contratto.

Con cadenza annuale (entro il mese di marzo di ciascun anno) le parti si incontreranno per valutare la sostenibilità dei costi in relazione al bilancio del Fondo e con facoltà di incrementare la dotazione prevista a carico del Fondo delle imprese.

TRATTAMENTO ECONOMICO DI MALATTIA DI OPERAI E APPRENDISTI OPERAI (ART. 13)

Ad integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL in tema di trattamento economico di malattia di cui all'art. 46, dal 1° gennaio 2024 le imprese dovranno garantire un intervento a favore dei lavoratori con qualifica di operaio e apprendista operaio in caso di malattia di durata inferiore o pari a 6 giorni.

Tale intervento è riferito al 3° giorno di malattia a copertura del trattamento economico giornaliero pari al 100% della retribuzione normale di cui all'articolo 46 del vigente CCNL e articolo 21 parte II per un massimo di 3 eventi annui (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Il trattamento economico a favore del lavoratore è stato quindi innalzato dal precedente 50% all'attuale 100%.

Il trattamento economico di malattia come sopra descritto verrà anticipata dalle imprese ed il Fondo di categoria, tramite l'Ente Bilaterale, provvederà a riconoscere alle stesse i relativi costi. L'intervento del Fondo regionale di categoria è subordinato al rispetto di quanto indicato dall'articolo 24 "Adesione e regolarità alla bilateralità".

FERIE E RIPOSI SOLIDALI (ART. 14)

Conformemente a quanto previsto dal vigente CCNL, le parti hanno convenuto che il periodo delle ferie debba essere stabilito tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive e organizzative dell'impresa, di comune accordo, contemporaneamente per reparto, unità produttiva e stabilimento o individualmente in modo da garantire al lavoratore un periodo continuativo di almeno due settimane.

Resta inteso che le ferie devono essere regolarmente richieste per iscritto con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima della loro fruizione) e autorizzate per iscritto dalle imprese nei successivi 5 giorni, comunque tenendo conto di usi e/o regolamenti aziendali.

Le Parti hanno auspicato che ogni azienda adotti propri regolamenti aziendali recanti puntuale disciplina sia sulle modalità di richiesta che di concessione delle ferie.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 c.c. unitamente al D.Lgs. 66/2003, il periodo di ferie va goduto per almeno 2 settimane, consecutive se richieste dal lavoratore nel corso dell'anno di maturazione e per le restanti 2 settimane, il godimento andrà fatto nei 12 mesi successivi alla maturazione e comunque non oltre i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Nel limite massimo di 40 ore all'anno, previo esaurimento



del monte permessi complessivo, è ammessa la possibilità, su iniziativa del lavoratore di chiedere all'impresa la fruizione ad ore delle ferie per motivi afferenti alla propria sfera personale. La fruizione ad ore delle ferie non è ammessa per motivi organizzativo-produttivi aziendali.

Al lavoratore è inoltre concessa la possibilità di cedere a titolo gratuito giorni di ferie ad un/una collega che ne abbia bisogno per assistere i figli minori che necessitano di cure particolari.

Sono cedibili solo i giorni di ferie eccedenti le ferie minime garantite per legge.

Per avviare la procedura di cessione delle ferie si rimanda alla normativa vigente (art. 24 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151).

ASPETTATIVA NON RETRIBUITA/PERMESSI NON RETRIBUITI (ART. 15)

Qualora il monte ore annuo di ferie e permessi fosse esaurito, l'impresa potrà concedere, per esigenze del lavoratore, con le stesse modalità di cui all'art. 14, un'aspettativa non retribuita pari a quindici giorni lavorativi anche non consecutivi all'anno. Per tali giorni il lavoratore non matura alcuna retribuzione ordinaria e differita né da diritto al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi.

Qualora l'aspettativa richiesta dal lavoratore fosse superiore ai quindici giorni sopracitati, il mancato pagamento della retribuzione e del versamento dei contributi è subordinato a ratifica presso le Commissioni bilaterali di conciliazione territorialmente competenti.

INDENNITÀ DI CASSA PER IL SETTORE PANIFICAZIONE (ART. 16)

Al personale adibito con carattere di continuità ad operazioni di cassa è riconosciuta un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura stabilita dal CCNL.

L'indennità di cui sopra è prevista qualora il lavoratore abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa con il connesso obbligo di accollo delle eventuali differenze.

In relazione alle operazioni di maneggio denaro il datore di lavoro può manlevare il dipendente da ogni responsabilità e da ogni eventuale mancanza che si dovesse verificare nell'incasso giornaliero e nella resa periodica dei conti ad eccezione di comprovati e riscontrati casi di dolo e/o colpa grave. In questo caso non sarà dovuta al lavoratore alcuna maggiorazione. Restano altresì confermati gli obblighi da parte del lavoratore: di incassare gli importi indicati e gravanti sulle merci movimentate, di provvedere al versamento delle somme incassate lo stesso giorno della riscossione.

ADDETTI AL TRASPORTO DELLA MERCE (ART. 17)

Le figure professionali dei Pony Express intesi come lavoratori in forza presso l'azienda artigiana addetti al trasporto della merce a loro affidata da consegnare alla persona segnalata entro determinati tempi di consegna, saranno inquadrati come FATTORINI al 6° livello. Il Pony Express è responsabile del mezzo aziendale affidatogli e di tutto il materiale, delle merci e dei documenti che ricevono in consegna rispondendo degli eventuali smarrimenti e danni che siano ad essi imputabili, esclusi i casi fortuiti o di forza maggiore.



COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE (ART. 24)

La "Commissione Paritetica Regionale" istituita presso l'Ente Bilaterale Artigianato del Friuli Venezia Giulia garantisce anche il supporto di segreteria operativa. Tale Commissione potrà anche avere articolazioni provinciali ed operare tramite le Commissioni già costituite presso i Bacini territoriali dell'Ente Bilaterale Artigianato del Friuli Venezia Giulia.

La Commissione Paritetica Regionale è composta da 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle associazioni artigiane e 3 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

L'intervento della Commissione Paritetica Regionale a favore delle imprese è subordinato alla regolarità delle stesse nei versamenti al Fondo regionale di categoria e alla bilateralità, se dovuta.

I compiti della Commissione Paritetica Regionale sono quelli ad essa attribuiti dal presente contratto in forza degli articoli 5 "Orario di lavoro, durata massima, flessibilità, banca delle ore" e dall'articolo 6 "Contratto a tempo determinato". La Commissione ha inoltre il compito di monitorare l'andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano.

CONTRASTO E PREVENZIONE MOLESTIE E VIOLENZE (ART. 26)

Le aziende si impegnano ad attivare soluzioni al fine di dare la massima informazione alle maestranze sulla specifica informativa dell'Accordo Quadro sottoscritto a livello regionale in data 16 novembre 2018 relativo alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro.

Il documento dovrà essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

QUOTA ADESIONE CONTRATTUALE (ART. 27)

A tutti i lavoratori non iscritti alle OO.SS. firmatarie verrà effettuata, salvo delega negativa, una trattenuta in busta paga a titolo di adesione contrattuale pari a 10,00 Euro da trattenere sulle competenze del mese di luglio 2024 da ripartirsi in maniera paritetica tra le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto. Le aziende, anche per il tramite delle loro Associazioni, provvederanno all'effettuazione del versamento sul conto corrente bancario che verrà attivato e successivamente comunicato.

Altresì dovrà essere trasmesso entro il 30 giugno 2024 e via e-mail alle OO.SS. firmatarie il documento allegato al contratto sotto la lettera "B".

(Fonti: CCRL per i dipendenti delle imprese artigiane e non artigiane del settore Alimentare e della panificazione del Friuli-Venezia Giulia – Accordo di Rinnovo del 15 gennaio 2024)



Lavoratori stranieri: programmazione dei flussi di ingresso triennio 2023-2025. Rinvio del click day a marzo 2024

Il Ministero dell'Interno ha comunicato il rinvio del click day previsto a febbraio per l'invio delle quote 2024.

I nuovi termini di presentazione seguiranno il seguente calendario:

- **18 marzo** per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione (si tratta di cittadini dei seguenti Paesi: *Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica della Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina*)
- **21 marzo** per gli altri lavoratori subordinati non stagionali
- **25 marzo** per i lavoratori stagionali.

Il Ministero dell'Interno fornirà, con propria circolare le istruzioni operative per l'invio delle domande, comprensive di quelle relative all'avvio della fase di precompilazione delle stesse.



Le quote

Le quote massime di ingresso di lavoratori stranieri da ammettere per lavoro subordinato, anche stagionale e per lavoro autonomo sono complessivamente 151.000 per il 2024 e così ripartite:

	Lavoro subordinato	Lavoro autonomo	Lavoro stagionale
Quote complessive anno 2024	61.250 (*)	700	89.050 (**)

(*) settore autotrasporto merci c/terzi, edilizia, turismo-alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare, cantieristica navale, trasporto passeggeri autobus, pesca, acconciatori, elettricisti, idraulici, assistenza familiare e socio-sanitaria.

(**) settore agricolo e turistico-alberghiero

La ripartizione sarà effettuata poi a livello territoriale/provinciale tenuto conto del numero delle istanze prodotte

La verifica preventiva presso il Centro per l'Impiego - CPI

Sia nel caso di invio di nuova istanza, sia l'eventuale re-invio di una domanda oggetto di precedente invio, dovrà essere in ogni caso preceduto dalla relativa verifica al CPI competente di disponibilità di maestranze idonee a ricoprire il posto di lavoro vacante.

(Fonti: DPCM 27 settembre 2023 pubblicato nella G.U. 3 ottobre 2023 n. 231)

Fondo di categoria metalmeccanico

Fissati al 31 marzo 2024 i termini di presentazione per i contributi per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale

Sono fissati al 31 marzo 2024 i termini di presentazione al Fondo I.A. Metalmeccanici delle domande di contributo per la partecipazione dei lavoratori ai corsi di qualificazione e/o aggiornamento professionale, lingue, informatica e materie giuridiche svolti, in orario lavorativo e non, nel 2023 sia su iscrizione effettuata dal lavoratore che su iscrizione disposta dall'impresa.

Il Fondo di categoria eroga un contributo economico per i dipendenti e rimborsi all'azienda per la "formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente e dei titolari, soci e collaboratori delle aziende artigiane. In particolare sono previsti incentivi economici per i lavoratori che partecipano a corsi di aggiornamento professiona-

le", modulato in base al numero di ore di corso effettuate, secondo il seguente schema:

Numero ore corsi	Contributo per dipendente	Rimborso economico azienda
≥ 16	€ 300,00	€ 200,00
≥ 24	€ 400,00	€ 270,00
≥ 32	€ 550,00	€ 350,00



I contributi per dipendente ed i rimborsi economici a favore dell'impresa (qualora le ore di corsi siano state retribuite) sono modulati in base al numero di ore di formazione (minimo 16 ore annue o nel biennio e presenza effettiva al corso per almeno l'80% delle ore previste). L'erogazione dei contributi, nei limiti delle risorse disponibili, è condizionata alla **regolarità dei versamenti nell'ultimo biennio** da parte dell'Azienda all'Ente Bilaterale e al Fondo categoriale Metalmeccanici, nonché dal **rispetto del CCNL e del CCRIL** del settore Metalmeccanico per le imprese artigiane in vigore e dei vigenti accordi interconfederali inerenti il sistema della bilateralità.

Non sono ammessi a beneficio i corsi di base obbligatoriamente previsti dalle vigenti normative o in attuazione del CCNL (formazione apprendisti, sicurezza d.lgs. n. 81/2008).

Le domande di contributo, corredate della documentazio-



ne richiesta **devono essere presentate all'Ebiart entro il 31 marzo 2024** (modulistica sul sito www.ebiart.it sezione Fondo Metalmeccanica).

(Fonti: sito Ente Bilaterale Artigiano - EBIART www.ebiart.it)

Riduzione contributiva settore Edilizia anno 2023

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 dicembre 2023 ha confermato la riduzione contributiva dell'**11,50%** per le imprese edili per l'anno 2023.

La riduzione contributiva spetta per gli **operai a tempo pieno** del settore edile (per tanto non spetta per i lavoratori a tempo parziale). L'INPS con propria circolare n. 13 del 17 gennaio 2024 ha fornito le istruzioni per la fruizione dell'agevolazione.

Le domande per l'applicazione della riduzione contributiva **possono essere inviate fino al 15 maggio 2024**.

BENEFICIARI E CARATTERISTICHE

Sono destinatari dell'agevolazione i datori di lavoro nei settori industria e artigianato con specifici codici statistici contributivi (CSC) da 41301 a 41305 per il settore Artigiano e da 11301 a 11305 per il settore Industria, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.

CONDIZIONI DI ACCESSO AL BENEFICIO

I datori di lavoro devono essere in regola in materia di contribuzione (DURC), rispettare gli accordi collettivi (CCNL)



nonché l'eventuale contrattazione regionale/territoriale/aziendale e non devono avere condanne passate in giudizio per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ultimo quinquennio.

MODALITÀ OPERATIVE

Le istanze per la riduzione contributiva devono essere inviate in via telematica tramite il modulo "Rid-Edil" disponibile sul sito INPS. Le domande sono soggette a controlli automatizzati per la compatibilità dell'inquadramento aziendale. Il beneficio è concesso con il codice di autorizzazione "7N" per il periodo da gennaio 2024 ad aprile 2024. In ogni caso lo sgravio si riferisce al periodo da gennaio 2023 a dicembre 2023.

MODALITÀ DI RECUPERO E SOSPENSIONE

Per il recupero degli arretrati per l'anno 2023 deve essere utilizzato il codice causale L207 nel flusso Uniemens. In caso di matricole sospese o cessate, è prevista una procedura specifica per il recupero, avvalendosi della funzionalità "contatti" nel cassetto previdenziale.

I datori di lavoro autorizzati devono utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive per la fruizione del beneficio.

Per gli operai cessati è possibile fruire dello sgravio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi degli operai in forza.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I datori di lavoro possono inviare le domande **fino al 15 maggio 2024**. Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle **denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza aprile 2024**.

(Fonte: INPS circolare 13 del 17 gennaio 2024)



Contributi regionali FVG anno 2024 per assunzioni e stabilizzazioni di lavoratrici e lavoratori residenti o domiciliati sul territorio regionale

Dal 1° gennaio 2024 è in vigore il nuovo Regolamento Regionale, DPRReg 0157/2022 come modificato dal DPR 205/2023 pubblicato sul BUR n. 52 del 27/12/2023, che disciplina la concessione dei contributi regionali per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18.

Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 agosto 2024, i datori di lavoro possono presentare telematicamente la domanda di **contributo a fondo perduto** per:

- **assunzione a tempo indeterminato e l'inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative**
- **assunzione a tempo determinato**
- **trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione**
- **stabilizzazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione.**

BENEFICIARI

- *Imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria;*
- *cooperative e loro consorzi.*

Se imprese risultare iscritte al Registro delle imprese della Regione, siano esse sede principale o sede secondaria o unità locale (se imprese artigiane essere altresì iscritte all'Albo delle imprese artigiane e svolgere la propria attività nel territorio regionale).

DESTINATARI DEGLI INCENTIVI

Gli incentivi riguardano assunzioni e trasformazioni/stabilizzazioni di cittadini italiani, comunitari, extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione che siano residenti o domiciliati sul territorio regionale appartenenti alle seguenti categorie:

- A. **donne disoccupate** da almeno 4 mesi consecutivi [art. 2 co. 1 lett. a)]
- B. **soggetti in condizione di svantaggio occupazionale** [art. 2 co. 1 lett. b)] ovvero:
 - 1) persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi
 - 2) persone disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e che siano state assegnati ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL (DGR 467/2022)
 - 3) persone disoccupate che abbiano richiesto la liquidazione anticipata in un'unica soluzione della Naspi per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa (solo per inserimento in qualità di socio-lavoratore)

- 4) giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi

C. **soggetti in condizione di particolare svantaggio occupazionale** [art. 2 co. 1 lett. c)] ovvero:

- persone over 60 e che siano disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi

D. **soggetti a rischio di disoccupazione** – [art. 2 co. 1 lett. d)] ovvero:

- persone che sono state sospese o poste in riduzione di orario con ricorso alla CIGS/Contratto di Solidarietà/Fondi di Solidarietà/distacco ex art. 8 co. 3 DL 20 maggio 1993 n. 148

E. **soggetti di qualsiasi età che hanno una condizione occupazionale precaria** [art. 2 co. 1 lett. e)] ovvero

persone che a prescindere dall'età "nei 5 anni precedenti alla trasformazione o stabilizzazione abbiano prestato la loro opera anche c/o diversi datori lavoro per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni":

- nella realizzazione di progetti di LSU - Lavori Socialmente Utili a condizione che l'opera sia stata prestata quali:
 - disoccupati
 - in esecuzione di tirocini formativi, di orientamento, estivi o extracurricolari

oppure

- in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali
 1. contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
 2. contratto di lavoro intermittente
 3. contratto di formazione e lavoro
 4. contratto di inserimento
 5. contratto di collaborazione coordinata e continuativa
 6. contratto di lavoro a progetto
 7. contratto di lavoro interinale
 8. contratto di somministrazione lavoro
 9. contratto di apprendistato

INCENTIVO PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E INSERIMENTO IN COOPERATIVE (ART. 4)

Tipologia assunzione

assunzioni con contratto subordinato a tempo indeterminato anche parziale non inferiore al 70%.

Importo del beneficio

Importo base **€ 5.000,00 + l'eventuale incremento** per determinate categorie di lavoratori (vedi sotto le relative casistiche). Per i rapporti a tempo parziale di durata non



inferiore al 70% l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario.

Categorie di lavoratori che danno origine all'incentivo

L'assunzione a tempo indeterminato anche parziale non inferiore al 70% deve riguardare cittadini italiani, comunitari extracomunitari in regola con la vigente normativa in materia di immigrazione residenti o domiciliati sul territorio regionale che siano:

- A. **donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi** [art. 2 co. 1 lett. a)]
- B. **soggetti in condizione di svantaggio occupazionale** [art. 2 co. 1 lett. b)] ovvero:
 1. persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi
 2. persone disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) e che siano state assegnati ad uno dei percorsi da 2 a 5 di cui al Piano Attuativo regionale del Programma GOL (DGR 467/2022)
 3. persone disoccupate che abbiano richiesto la liquidazione anticipata in un'unica soluzione della Naspi per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa (solo per inserimento in qualità di socio-lavoratore)
 4. giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi
- C. **soggetti a rischio di disoccupazione** – [art. 2 co. 1 lett. d)] ovvero:
 - persone che sono state sospese o poste in riduzione di orario con ricorso alla CIGS/Contratto di Solidarietà/Fondi di Solidarietà/distacco ex art. 8 co. 3 DL 20 maggio 1993 n. 148 che alla data di assunzione risultino disoccupati.

Incrementi

- a) all'importo base di € 5.000,00 vanno aggiunti, ad incremento:
 - **2.000,00 euro** in caso di assunzione di donna con almeno 1 figlio fino a 5 anni non compiuti a cui si sommano **ulteriori 2.000,00 euro** in presenza di una delle seguenti misure di welfare aziendale per la conciliazione di vita/lavoro:
 - flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore
 - nido aziendale o convenzionato o altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato
- b) **2.000,00 euro** in caso di assunzione di soggetto a rischio di disoccupazione
- c) in caso di assunzione di almeno 10 lavoratori l'importo base di € 5.000,00 per ciascuna assunzione è elevato del:
 - 10% se il numero di assunzioni è compreso tra 10 e 14
 - 20% se il numero di assunzioni è compreso tra 15 e 30
 - 25% se il numero di assunzioni è compreso tra 31 e 50
 - 30% se il numero di assunzioni è superiore a 50

[gli incrementi a percentuale di cui sopra sono cumulabili con la maggiorazione per componente nucleo monoparentale ma non con la maggiorazione donna con figlio under 5]
- d) **2.500,00 euro** in caso di assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparenta-

le in cui sia compreso almeno un figlio minore di età tale incremento si somma a quanto di spettanza di cui alle sopra indicate lettere a), b) e c).

INCENTIVO PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (ART. 5)

Categoria di lavoratori che dà origine all'incentivo

- persone in condizione di particolare svantaggio occupazionale [art. 2 co. 1 lett. c)] ovvero:
 - over 60enni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi
- donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi [art. 2 co. 1 lett. a)]
- giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi [art. 2 co. 1 lett. b) numero 4]

Tipologia assunzione

Assunzioni con contratto subordinato a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi anche parziale non inferiore al 70%.

Importo del beneficio

Importo base € 2.500,00 + l'eventuale incremento. Per i rapporti a tempo parziale di durata non inferiore al 70% l'incentivo è ridotto in proporzione alla riduzione dell'orario.

Incremento

2.500,00 euro in caso di assunzione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età tale importo si somma all'importo di cui sopra.

INCENTIVO PER LA TRASFORMAZIONE E STABILIZZAZIONE IN RAPPORTI A TEMPO INDETERMINATO (ART. 6)

Categoria di lavoratori che dà origine all'incentivo

- persone di qualsiasi età che hanno una condizione occupazionale precaria (**) - [art. 2 co. 1 lett. e)]

Tipologia

- A) **trasformazione in contratto subordinato a tempo indeterminato**, anche parziale, non inferiore al 70% di **contratti di lavoro subordinati a tempo determinato anche parziale** che scadono anche per effetto di proroghe entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo
- B) **stabilizzazione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato**, anche parziale non inferiore al 70%, di personale che presta la propria opera presso il soggetto richiedente in base ad uno dei seguenti contratti:
 1. intermittente (det./indet.)
 2. contratto a progetto
 3. co.co.co.
 4. somministrazione
 5. apprendistato
 6. tirocinio



Importo del beneficio

Importo base **€ 5.000,00** + l'eventuale incremento per determinate categorie di lavoratori.

incrementi

- **2.000,00 euro** in caso di
 1. trasformazione/stabilizzazione donna con almeno 1 figlio fino a 5 anni non compiuti a cui si sommano **ulteriori 2.000,00 euro** (portando il vantaggio incrementale quindi a 4.000,00 euro) in presenza di una delle seguenti misure di welfare aziendale per la conciliazione di vita/lavoro:
 - flessibilità dell'orario di lavoro o banca delle ore
 - nido aziendale o convenzionato o altro servizio educativo per la prima infanzia aziendale o convenzionato
 2. stabilizzazione di un soggetto in condizione occupazionale precaria e che stava realizzando presso il soggetto richiedente un tirocinio ex DPREG 198/2016 o DPREG 57/2048
- **2.500,00 euro** in caso di trasformazione/stabilizzazione di un soggetto che risulti componente di un nucleo familiare monoparentale in cui sia compreso almeno un figlio minore di età tale incremento si somma a quanto di spettanza di cui sopra.

De minimis

Tutti gli incentivi sono concessi a titolo di "de minimis". L'importo massimo concedibile non può superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari oppure 100.000 euro per il settore del trasporto merci su strada per c/terzi.

Modalità di invio della domanda

Invio esclusivamente telematico tramite applicativo infor-

matico cui si accede tramite il sito della Regione www.regione.fvg.it

È richiesta l'autenticazione mediante SPID, CIE-Carta di identità elettronica, CNS-Carta nazionale dei servizi.

Chi presenta la domanda

La domanda è compilata, in via alternativa, da uno dei seguenti soggetti:

- il titolare o legale rappresentante delle imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o societaria, cooperative e loro consorzi, dal procuratore interno all'impresa, dal professionista nel caso di esercizio della libera professione in forma individuale,
- da soggetto delegato cui sia stato conferito il potere di rappresentanza ai sensi dell'art. 38 co. 3 bis DPR n. 445/2000.

Termini di presentazione

- **dalle ore 10:00 del 2 gennaio alle ore 12:00 del 31 agosto 2024.**

le domande devono essere presentate:

- anteriormente all'assunzione o all'inserimento lavorativo, alla trasformazione, alla stabilizzazione oppure
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'evento si è verificato (tranne per i soggetti a rischio di disoccupazione di cui all'art. 2 cp. 1 lett. d) che seguono la scadenza di cui sopra.

(Fonti: Regolamento Regionale, DPRReg 0157/2022 come modificato dal DPR 205/2023 pubblicato sul BUR n. 52 del 27/12/2023)

Fringe Benefit 2024

Nuovi importi ACI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI (di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314).

Le tabelle sono necessarie per calcolare il valore da assoggettare ad imposizione fiscale e contributiva in caso di veicoli concessi in uso promiscuo (ovvero sia per lavoro che per fini personali) al lavoratore dipendente e collaboratori (inclusi gli amministratori).

Si ricorda che sin dal 1° luglio 2020 il calcolo del fringe benefit ai attua in funzione della classe di inquinamento (sino al 30 giugno 2020 è confermata la precedente disciplina di tassazione, nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI). Dal 1° luglio 2020 la percentuale cambia per i **veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso**

promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020 in quanto la percentuale applicabile **varia in base alla classe di inquinamento** a seconda dei valori di emissione di CO₂.

Il valore convenzionale deve essere ragguagliato al periodo dell'anno (in giorni di calendario) durante il quale al dipendente viene concesso l'uso promiscuo del veicolo (il valore convenzionale deve essere ridotto dell'eventuale quota trattenuta al dipendente a titolo di concorso spese (detta quota deve essere fatturata al dipendente e quindi soggetta ad IVA. L'ammontare da utilizzare per ridurre il fringe benefit è quello al lordo di IVA – Risoluzione Min. Fin. n. 24 del 07/03/2000).

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 46/E del 14 agosto 2020, ha precisato come determinare il fringe benefit prendendo a riferimento la data **del 1° luglio 2020** quale spartiacque sia per il requisito dell'immatricolazione del mezzo sia per la sottoscrizione dell'accordo



di assegnazione dello stesso, ma **introducendo una terza modalità** di valorizzazione del benefit, **calcolando il "valore normale"** per l'uso privato dell'auto.

In sostanza, la vigente disposizione fiscale e contributiva, agevola i parchi macchine aziendali con bassa emissione di CO₂ con minori oneri contributivi per aziende e lavoratori e minor ritenuta fiscale per il lavoratore e penalizza i veicoli maggiormente inquinanti.

Nella valutazione del fringe benefit ci possono essere pertanto 3 diverse ipotesi:

- 1° ipotesi: auto immatricolate ed assegnate entro il 30 giugno 2020
- 2° ipotesi: auto immatricolate ed assegnate dal 1° luglio 2020
- 3° ipotesi: auto immatricolate entro il 30 giugno 2020 con contratti stipulati dal 1° luglio

1° IPOTESI: AUTO IMMATICOLATE ED ASSEGNATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020

Il fringe benefit viene quantificato sulla base della precedente normativa (nessuna incidenza l'emissione di CO₂ per g/Km) ovvero il **30%** dell'ammontare corrispondente alla percorrenza **convenzionale di 15.000 km** calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (comprensiva di IVA), e rapportato al periodo dell'anno per il quale viene concesso l'uso promiscuo del veicolo al dipendente

Formula:

$$\text{costo chilometrico ACI} \times 15.000 \text{ chilometri} \times 30\%$$

2° IPOTESI: AUTO IMMATICOLATE ED ASSEGNATE DAL 1° LUGLIO 2020

Nel caso in cui sia l'immatricolazione del veicolo concesso in uso promiscuo sia il contratto stipulato con il dipendente siano avvenuti dopo il 1° luglio 2020, i costi sono legati all'emissione di CO₂ per g/Km.

Il fringe benefit viene quantificato applicando percentuali che **variano in base alla classe di inquinamento** - in funzione delle emissioni di **anidride carbonica CO₂** del veicolo - e al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente, ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 Km.

Formula:

$$\text{costo chilometrico ACI} \times 15.000 \text{ chilometri} \times \% \text{ riferita alle emissioni CO}_2$$

Veicoli di nuova immatricolazione, concessi con contratti dopo il 1° luglio 2020

25%	valori di emissione di CO ₂ non superiori a 60 g/km
30%	valori di emissione di CO ₂ superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km,
50%	valori di emissione di CO ₂ superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
60%	valori di emissione di CO ₂ superiori a 190 g/km

Il valore delle emissioni di anidride carbonica del veicolo (CO₂) si possono rilevare dal libretto del veicolo (di solito al **punto V7**).

3° IPOTESI AUTO IMMATICOLATE ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 CON CONTRATTI STIPULATI DAL 1° LUGLIO 2020

La risoluzione n. 46/2020 dell'Agencia delle Entrate ha previsto che per le auto immatricolate prima del 30 giugno 2020 e concesse dopo il 1° luglio 2020 non si può applicare un calcolo forfettario per il calcolo del fringe benefit (limitato alle sole fattispecie espressamente prevista dalla Legge), ma deve essere fiscalmente valorizzato con il **metodo del "valore normale" per la sola parte riferibile all'uso privato**.

In sostanza, **è necessario valorizzare il benefit per la sola parte riferibile all'uso privato dell'autoveicolo (o motociclo o ciclomotore) scorporando dal suo valore normale l'utilizzo nell'interesse del datore di lavoro**, seguendo le indicazioni fornite con la risoluzione 74/E del 2017.

Formula:

$$\text{valore uso privato} = \text{valore normale tariffe di noleggio} - \text{quota utilizzo nell'interesse del datore di lavoro}$$

Occorrerà quindi:

1. calcolare il **valore normale** per l'uso privato dell'auto facendo riferimento al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa categoria (art. 51, comma 3 del TUIR); per il calcolo del "valore normale" dell'auto, si ritiene che si possa fare riferimento alle tariffe mensili normalmente applicate per il **noleggio a lungo termine** di un'autovettura come quella concessa in uso esclusivo al dipendente, aumentato di eventuali spese sostenute dal datore di lavoro (qualora non ricomprese nel valore del noleggio) e diminuito di eventuali pagamenti effettuati dal lavoratore per l'utilizzo del bene (preferibile assumere come valore di riferimento la media di almeno tre preventivi)
2. il valore come sopra determinato dovrà essere **suddiviso tra uso privato e uso nell'interesse del datore di lavoro**, utilizzando elementi **oggettivi e documentabili**: sarà necessario quindi richiedere al lavoratore il prospetto analitico dei **km effettuati** ad uso privato e km effettuati ad uso aziendale per tenere traccia in modo puntuale dell'uso dell'auto per finalità aziendali così da poterne determinare il valore da assoggettare in capo al lavoratore
3. il valore che risulterà come utilizzo dell'autoveicolo "ad uso privato" dovrà essere assoggettato interamente ad imposizione fiscale e previdenziale.

L'Agencia ritiene che il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione dell'autoveicolo da parte del datore di lavoro al dipendente costituisca il momento rilevante al fine di individuare i **"contratti stipulati dal 1° luglio 2020"**; si considera che la concessione dell'auto ad uso promiscuo non è un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma è il momento in cui il lavoratore accetta il benefit sottoscrivendo le condizioni per il suo utilizzo (ad esempio eventuali condizioni relative alle riparazioni, al pagamento di multe, ad un indicente, ecc.).



ESEMPIO DI CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE 2024 PER AUTO IMMATRICOLATA 01/07/2022 E ASSEGNATA AL LAVORATORE IL 1° OTTOBRE 2022

- autovettura (xxxxx) ibrido benzina in produzione con costo al Km pari a € 0,6121 - emissione CO2 133 g/Km (fascia al 30%)
- reddito imponibile convenzionale da tabella ACI € 2.754,45 (15.000 x 30% x 0,6121)

Così il calcolo del fringe benefit 2024 per l'auto ad uso promiscuo

1. il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2024 e non gli viene fatta alcuna trattenuta: il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754,45/365x365 gg = 2.754,45 € 7,55 giornaliera € 229,54 mensili)
2. il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2024 e gli viene fatta una trattenuta mensile di € 100,00 (compreso IVA): il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754,45/365x365 gg - € 1.200 = 1.544,45 € 4,26 giornaliera € 128,70 mensili)
3. il dipendente utilizza l'auto per tutto l'anno 2024 e gli viene fatta una trattenuta mensile il cui valore (compreso IVA) risulta pari al fringe benefit: in questo caso non si dovrà effettuare alcun calcolo in quanto non c'è reddito imponibile
4. il dipendente utilizza l'auto fino al 29/02/2024 e il datore di lavoro effettua una trattenuta mensile di € 150,00 (comprensivo di IVA): il reddito imponibile (ai fini fiscali e contributivi) risulterà pari a € 2.754,45/365x60 gg - € 300,00 = € 152,79 (se il lavoratore non ha altri benefit, l'importo non superando € 258,23 non concorrerà a formare reddito imponibile).

ESEMPIO DI CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE 2024 PER AUTO IMMATRICOLATA NEL MESE DI MAGGIO 2020 E ASSEGNATA AL LAVORATORE DAL 1° OTTOBRE 2024

Per il calcolo del fringe benefit (FB) occorrerà verificare le tariffe mensili normalmente applicate per il noleggio a lungo termine di un'autovettura come quella concessa al dipendente per determinarne il "valore normale". Poniamo il caso che la tariffa ammonti ad € 450,00 mensili per un totale di € 1.350,00 sino dicembre 2024.

Dai prospetti analitici dei Km effettuati risultano le seguenti percorrenze:

- ottobre Km 1200 di cui Km 900 (75%) per lavoro e Km 300 (25%) per fini privati
- novembre Km 1500 di cui Km 750 (50%) per lavoro e Km 750 (50%) per fini privati
- dicembre Km 2000 di cui 1200 (60%) per lavoro e Km 800 (40%) per fini privati

per ottobre il FB ammonterà a € 112,50 (dato da euro 450 meno il 75% del predetto valore pari a euro 337,50 riconducibile all'uso per lavoro)

per novembre il FB ammonterà a € 225,00 (dato da euro 450 meno il 50% del predetto valore pari a euro 225,00 riconducibile all'uso per lavoro)

per dicembre il FB ammonterà a € 180,00 (dato da euro 450 meno il 60% del predetto valore pari a euro 270,00 riconducibile all'uso per lavoro).

Complessivamente, nel periodo di imposta 2024, il Fringe Benefit ammonta ad euro 517,50 ed essendo superiore alla soglia di euro 258,23 concorrerà interamente a formare il reddito imponibile (insieme a tutti gli altri eventuali benefit se percepiti).

(Fonti: L'Agenzia delle Entrate - Comunicato - Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023)

Cassa integrazione, i massimali per il 2024

L'INPS ha comunicato gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione lorda mensile di riferimento in vigore dal 1° gennaio 2024, come di seguito indicato:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE CIGO, CIGS, CISOA e FIS	
Importo lordo	Importo netto
€ 1.392,89	€ 1.311,56

Per i **settori edile e lapideo**, nel caso di integrazioni salariali per intemperie meteorologici, i valori dei massimali mensili sono aumentati del 20%, e gli importi da corrispondere sono i seguenti:

TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE SETTORE EDILE e LAPIDEO (intemperie stagionali)	
Importo lordo	Importo netto
€ 1.671,48	€ 1.573,86

Annotazioni:

- la retribuzione mensile di riferimento è comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive
- le festività infrasettimanali sono considerate utili ai fini della determinazione del divisore.

Nelle due tabelle sono indicate, per ciascun mese dell'anno, le quote massime di integrazione oraria.

(Fonti: Circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2024)



Minimali e massimali INPS per il 2024

La normativa previdenziale prevede che per i lavoratori dipendenti la contribuzione previdenziale ed assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge e stabiliti dai contratti collettivi.

L'INPS rende noti gli importi utili per determinare la contribuzione relativa all'anno 2024, rivalutati in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (la variazione ISTAT è pari all'5,4%).

Minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori	Il minimale da assumere come base di calcolo dei contributi non può essere inferiore a: - € 56,87 giornaliero - € 1.478,62 mensile (€56,87 x 26) L'azienda non è tenuta ad osservare il minimale in caso di erogazione di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche.
Rapporti di lavoro a tempo parziale	Il minimale è stabilito con riferimento alla retribuzione oraria; nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il minimale orario è pari a € 8,53 (€ 56,87 x 6 : 40).
Aliquota aggiuntiva di un punto percentuale	L'aliquota aggiuntiva dell'1% si applica sulla retribuzione imponibile annua eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari a € 55.008,00 annui e € 4.584,00 mensili
Massimale contributivo pensionabile	Per i soggetti iscritti per la prima volta ad un Fondo pensioni obbligatorio dopo il 31/12/1995 e per coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo, il massimale annuo è pari a € 119.650,00
Maternità a carico dello Stato	L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato è pari a € 2.488,14
Indennità congedo straordinario art. 42 comma 5 D. Lgs. 151/01	L'importo complessivo di indennità e contribuzione figurativa per congedo straordinario per assistenza a persone con handicap in situazione di gravità accertata L.104/92 è pari a € 56.586,00
Trattamento minimo di pensione	Il trattamento minimo di pensione è pari a € 598,61

(Fonti: Circolare Inps n. 21 del 25 gennaio 2024)

Gestione Separata INPS Aliquote contributive per il 2024

L'INPS con la circolare n. 24 del 29 gennaio 2024 ha comunicato le aliquote contributive da applicare dal 1° gennaio 2024 ed il valore del minimale e del massimale per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.

SOGGETTI NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE PER I QUALI È PREVISTA LA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA DIS-COLL

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			Totale
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll	
01/01/2024	119.650,00	33,00	0,72	1,31	35,03

SOGGETTI NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE PER I QUALI NON È PREVISTA LA CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA DIS-COLL

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			Totale
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll	
01/01/2024	119.650,00	33,00	0,72	0,00	33,72



SOGGETTI TITOLARI DI PENSIONE O PROVVISI DI ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			Totale
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	Dis-coll	
01/01/2024	119.650,00	24,00	0,00	0,00	24,00

LAVORATORI AUTONOMI, TITOLARI DI PARTITA IVA, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E NON ASSICURATI AD ALTRE GESTIONI DI PREVIDENZA NÉ PENSIONATI

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			Totale
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	ISCRO	
01/01/2024	119.650,00	25,00	0,72	0,35	26,07

PROFESSIONISTI GIÀ PENSIONATI O ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME DI PREVIDENZA OBBLIGATORIE

Periodo di imposta	Massimale	Aliquota			Totale
		Contribuzione			
		IVS	Prest. Temporanee	ISCRO	
01/01/2024	119.650,00	24,00	0,00	0,00	24,00

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è confermata nella misura rispettivamente di 1/3 e 2/3. L'applicazione delle aliquote di cui sopra trova applicazione sino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'art. 2 co 18 della Legge n. 335/1995. Il minimale di reddito per l'anno 2024 è fissato in **€ 18.415,00**. Ciò significa che i soggetti iscritti alla Gestione Separata per avere l'accredito dell'intero anno dovranno versare un contributo annuo minimo pari a:

- Euro 4.419,60 per i soggetti versanti l'aliquota del 24,00%
- Euro 4.830,25 per i soggetti versanti l'aliquota del 26,23%
- Euro 6.209,54 per i soggetti versanti l'aliquota del 33,72%
- Euro 6.450,77 per i soggetti versanti l'aliquota del 35,03%

Qualora alla fine dell'anno il contribuente non ha raggiunto i minimali sopra indicati, l'INPS provvede a ridurre i mesi accreditati in proporzione della contribuzione versata.

(Fonti: Circolare Inps n. 24 del 29 gennaio 2024)

Indennità di disoccupazione NASpl e ticket di licenziamento 2024

L'INPS con la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024 ha comunicato l'aumento dell'importo massimo mensile della NASpl che per il 2024 non può superare 1.550,42 euro. In considerazione di ciò, per l'anno 2024 aumenta anche il valore del cosiddetto Ticket NASpl o Ticket Licenziamento.

NASpl	
Retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della NASpl	Importo massimo mensile NASpl
€ 1.425,21	€ 1.550,42

In caso di licenziamento individuale, il contributo di licenziamento (cd ticket) è pari al 41% dell'importo massimo mensile NASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. Per tanto le risoluzioni individuali per rapporti di lavoro a tempo indeterminato verificatasi dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di licenziamento così quantificato:

TICKET LICENZIAMENTO INDIVIDUALE	
Descrizione	Importo ticket
Importo annuale	Euro 635,67 (1.550,42 x 41%)
Importo mensile	Euro 52,97 (635,67/12)
Importo massimo	Euro 1.906,92 (52,97 x 36)
Per i rapporti a tempo parziale è dovuta in ogni caso la misura piena in quanto non opera alcuna riduzione.	

In caso di licenziamento collettivo, il ticket di licenziamento è commisurato a due ulteriori parametri:

1. Se la dichiarazione di eccedenza del personale ha formato o meno oggetto dell'accordo sindacale ex art. 4 co 9 L. 23 luglio 1991 n. 223
2. Se l'azienda che ha intimato il licenziamento collettivo rientra nell'ambito della procedura CIGS (in tal caso l'aliquota % sale dell'82%)



TICKET LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Tipo azienda	Accordo	Importo ticket (*)
Azienda NO CIGS	SI	41% massimale NASpl
	NO	41% massimale NASpl x3
Azienda SI CIGS	SI	82% massimale NASpl
	NO	82% massimale NASpl x3

(*) l'importo ticket va moltiplicato per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni

(Fonti: Circolare Inps n. 25 del 29 gennaio 2024)



Contributi a fondo perduto per innovazione, proof of concept, smaltimento/rimozione amianto, riqualificazione e riconversione dei complessi produttivi degradati, adeguamento taxi/ncc, investimenti digitali, FVG film found, incentivi all'insediamento

BANDO	OGGETTO E DOMANDA	BENEFICIARI	FONDO PERDUTO
PR FESR 2021-2027 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE DI PROCESSO E DELL'ORGANIZZAZIONE	Sono finanziabili progetti finalizzati all'innovazione di processo e/o dell'organizzazione dell'impresa richiedente o di almeno un'impresa partner nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione tra imprese specificatamente attinenti ad almeno una delle aree di specializzazione e coerenti con almeno una delle relative traiettorie di sviluppo della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Friuli Venezia Giulia (S4) indicate nell'Allegato A del Bando. Presentazione della domanda: entro le ore 16.00 del 29 febbraio 2024	Micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero e terziario come definiti dal Bando Le grandi imprese possono essere beneficiarie purché realizzino il progetto in collaborazione con PMI nella forma di "progetto congiunto".	Le intensità di contributo sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • 45% per micro, piccola e media impresa per progetti autonomi • 50% per micro, piccola e media impresa per progetti congiunti • 15% per grande impresa per progetti congiunti Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di € 750.000



PR FESR 2021-2027

PROOF OF CONCEPT (POC)

Sovvenzioni a fondo perduto per la realizzazione di progetti rappresentati da Proof of Concept (PoC) al fine di consolidare e implementare il potenziale innovativo di risultati ottenuti da precedenti attività di ricerca e sviluppo nell'ambito delle aree della Strategia per la specializzazione intelligente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (S4), tramite l'innalzamento del livello di maturità tecnologica (TRL) per giungere a prodotti e servizi innovativi finalizzati all'ingresso sul mercato.

Presentazione della

domanda: è prevista l'apertura di sportelli periodici annuali, fino all'esaurimento delle risorse stanziato, secondo la seguente cadenza:

- entro le ore 16.00 del 15 marzo
- dalle ore 10.00 del 15 maggio alle ore 16.00 del 15 luglio
- dalle ore 10.00 del 15 settembre alle ore 16.00 del 15 novembre

Microimprese, piccole e medie imprese, comprese start up e spin off universitari del territorio regionale

Imprese che svolgono attività nei settori della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO riportate nel Bando.

La dotazione finanziaria del bando è pari a € 4 Milioni

L'aiuto massimo concedibile per ciascun progetto va dai € 150.00 ai 250.000.

PR FESR 2021-2027

AIUTI PER GLI INVESTIMENTI DIGITALI

Realizzazione di progetti, avviati anche successivamente alla presentazione della domanda, di investimenti innovativi e tecnologici a favore della trasformazione digitale nelle imprese

Presentazione della

domanda: dalle ore 10.00 del 14 marzo alle ore 16.00 del 30 aprile

Imprese aventi dimensioni di PMI e liberi professionisti

La dotazione è di € 13.043.942 e i contributi a fondo perduto sono concessi con un'intensità massima pari al 50% della spesa ammissibile. Il limite minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a:

- € 12.500 per microimpresa
- € 18.750 per piccola impresa
- € 25.000 per media impresa

Il limite massimo di aiuto concedibile per domanda è pari a € 250.000



COMPLESSI PRODUTTIVI DEGRADATI	Riqualificazione e riconversione dei complessi produttivi degradati, ovvero edifici e relative aree di pertinenza non utilizzati da più di tre anni o con caratteristiche tali da non essere idonei ad attività legate alla produzione Presentazione della domanda: entro le ore 16.00 del 29 febbraio 2024	Imprese, Privati, Consorzi di sviluppo economico locale, Titolari di diritto o altro diritto reale di godimento su edifici o immobili qualificati come complessi produttivi degradati	I contributi a fondo perduto sono concessi nella misura massima al 50% delle spese ammissibili Interventi ammissibili: <ul style="list-style-type: none">• Riqualificazione e riconversione produttiva sostenibile• Demolizione• Demolizione per riconversione• Demolizione per ricostruzione• Manutenzione straordinaria, ristrutturazione, allacciamento alle reti infrastrutturali di edifici produttivi finalizzati al riutilizzo a fini produttivi dei complessi produttivi degradati
RIMOZIONE/ SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DA EDIFICI SEDI DI IMPRESE	Smaltimento o rimozione e smaltimento di amianto da edifici sedi di imprese Presentazione della domanda: entro il 28 febbraio 2024	Micro, piccole, medie grandi imprese anche non proprietarie dell'immobile soggetto ad intervento	L'importo del contributo è il seguente: <ul style="list-style-type: none">• per le micro-imprese, 50% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo € 15.000• per le piccole e medie imprese, 40% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo € 30.000• per le grandi imprese, 30% della spesa riconosciuta ammissibile, massimo € 40.000
RIMOZIONE E/O SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DA EDIFICI DI PROPRIETÀ PRIVATA AD USO RESIDENZIALE	Rimozione e smaltimento o di solo smaltimento dell'amianto da unità abitative private ad uso residenziale. I lavori devono essere eseguiti dopo la presentazione della domanda Presentazione della domanda: entro le ore 16.30 del 28 febbraio 2024	Privati proprietari o locatari e condomini	Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa ammissibile e per un massimo di € 1.500 Nel caso di condominio , fermo restando il limite del 50% della spesa ammissibile, l'importo massimo è dato dal prodotto di € 1.500 per il numero di unità abitative
ALLESTIMENTO E ADEGUAMENTO DEI MEZZI PER IL SERVIZIO TAXI O NCC	Adeguamento dei mezzi utilizzati per il servizio taxi o noleggio con conducente (ncc), con riferimento al trasporto di portatori di handicap Presentazione della domanda: entro il 15 marzo 2024	Titolari di licenza di taxi e di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente	La misura del contributo è pari al costo dell'intervento fino ad un massimo di € 15.000



FVG FILM FUND	<p>Agevolazioni per la realizzazione di produzioni cinematografiche e audiovisive che valorizzano il territorio regionale e favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica</p> <p>Presentazione della domanda (antecedente l'inizio delle riprese):</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 28 febbraio • entro il 30 giugno • entro il 30 settembre 	<p>Imprese di produzione cinematografica o audiovisiva con codice ATECO 59.11 o 59.12</p>	<p>Opera seriale di finzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 300.000 • 25% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 200.000 • 20% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 100.000 <p>Documentario e cortometraggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 35% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 30.000 • 30% del preventivo di spesa FVG fino a un massimo di € 10.000
INCENTIVI ALL'INSEDIAMENTO 2023/2024	<p>Incentivi per nuovi insediamenti produttivi o per ampliamenti o programmi di riconversione produttiva di imprese già insediate</p> <p>Presentazione della domanda: entro le ore 16.00 del 29 febbraio</p>	<p>Piccole, medie e grandi imprese</p>	

Per informazioni è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Bandi di Confartigianato Udine Servizi (dott. Flavio Cumer, tel. 0432.516743, mail: bandi@uaf.it)



Novità pensionistiche per il 2024

Le principali novità apportate dal Governo in materia di pensioni riguardano la conferma dei requisiti pensionistici per la **PENSIONE ANTICIPATA** e la **PENSIONE DI VECCHIAIA** e l'inasprimento delle condizioni per le pensioni caratterizzate da flessibilità in uscita, ovvero: **PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE** (cosiddetta **QUOTA 103**), **OPZIONE DONNA**, **APE SOCIALE**, **PENSIONE ANTICIPATA CON REQUISITI ALTERNATIVI**.

Di seguito i dettagli.

PENSIONE ANTICIPATA

Dopo aver paventato un possibile innalzamento del requisito contributivo a 43 anni e 3 mesi per gli uomini e 42 anni e 3 mesi per le donne, il governo ha effettuato una retromarcia e confermato i requisiti già in vigore fino a tutto il 2026.

Pertanto per conseguire la pensione anticipata gli uomini

devono conseguire 42 anni e 10 mesi di contribuzione, mentre sono 41 anni e 10 mesi per le donne.

La decorrenza della pensione è subordinata – sia per uomini che donne – ad una finestra di attesa di 3 mesi dal perfezionamento del requisito contributivo.

PENSIONE DI VECCHIAIA

Sono richiesti 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, sia per le donne che gli uomini. La pensione decorre dal mese successivo a quello in cui siano perfezionati entrambi i requisiti sopra indicati. Tale normativa attualmente è valida fino al 31/12/2026.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE (QUOTA 103)

Possono accedere alla pensione anticipata flessibile i soggetti iscritti all'AGO, alle sue forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS – ad eccezione del personale appartenente alle Forze Armate –, e alla Gestione Separata in possesso di



62 anni di età e 41 anni di contribuzione. Si ricorda che il requisito di contribuzione può essere perfezionato con l'utilizzo di tutta la contribuzione ferma restando la necessità della sussistenza di 35 anni di contributi utili per il diritto a pensione di anzianità (con esclusione dei contributi per disoccupazione ordinaria e malattia).

Possono essere cumulati i contributi afferenti a più gestioni, ad esclusione di quelli derivanti da iscrizione alle forme di previdenza non gestite da INPS quali le Casse dei liberi Professionisti.

Per conseguire la pensione anticipata flessibile è indispensabile la cessazione dell'attività lavorativa tanto per i lavoratori dipendenti quanto per quelli autonomi.

DECORRENZA

La pensione di chi matura i requisiti anagrafici e di contribuzione durante il 2024 decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, mentre per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni la pensione decorre trascorsi nove mesi dalla maturazione dei requisiti.

La pensione conseguita con il cumulo dei periodi assicurativi, in caso di contemporanea iscrizione in qualità di lavoratore del settore privato e di pubblico dipendente, segue la finestra di nove mesi.

CALCOLO E LIMITE DEGLI IMPORTI

La pensione anticipata flessibile è determinata interamente con il sistema di calcolo contributivo per chi perfeziona i requisiti anagrafici e di contribuzione nel 2024.

Il limite massimo dell'importo non può essere superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione (per il 2024 pari a 2.394,44 euro), per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia; si ricorda che il limite previsto per la pensione liquidata ai soggetti che hanno perfezionato i requisiti nel corso del 2023 è pari a cinque volte l'importo del trattamento minimo. Pertanto, fino al compimento

dell'età pensionabile l'importo in pagamento della pensione anticipata flessibile, sarà determinato dall'importo pari a 4 volte il TM vigente protempore al quale dovrà essere applicata la tassazione IRPEF e le addizionali.

REGIME DI CUMULO CON I REDDITI DA LAVORO

La pensione anticipata flessibile non è cumulabile con i redditi da lavoro di qualsiasi natura fino al compimento dell'età pensionabile, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro annui.

REQUISITI CONSEGUITI NEL 2023

Chi invece avesse maturato i requisiti nel corso del 2023 può accedere a "Quota 103" con i requisiti più favorevoli, ovvero sia calcolo secondo il sistema misto cioè vale a dire con il sistema retributivo sulle anzianità acquisite sino al 31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995), finestra di attesa pari a tre mesi e tetto massimo dell'importo riconosciuto dall'INPS pari a 5 volte il tetto del trattamento minimo.

OPZIONE DONNA

Il comma 138, modificando il comma 1-bis dell'articolo 16 del DL n. 4/2019, proroga la possibilità di accesso a pensione con il canale opzione donna per le donne lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 perfezionano 35 anni di contribuzione e 61 anni di età, con riduzione di un anno di età per ogni figlio nel limite di due anni e che si trovino in una delle condizioni già previste per l'anno 2023 e che riepiloghiamo seguire

- 1) Assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104, oppure in alternativa assistere un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto

RIEPILOGO AVENTI DIRITTO OPZIONE DONNA 2024 PER CHI HA MATURATO I REQUISITI DURANTE IL 2023

	DIPENDENTI	AUTONOME
Età anagrafica	61 anni (entro il 31 dicembre 2023)	61 anni (entro il 31 dicembre 2023)
	60 anni (entro il 31 dicembre 2023) con un figlio	60 anni (entro il 31 dicembre 2023) con un figlio
	59 anni (entro il 31 dicembre 2023) con due o più figli o se licenziata/dipendente da imprese "in crisi" (cfr. lettera C delle condizioni)	59 anni (entro il 31 dicembre 2023) con due o più figli o se licenziata/dipendente da imprese "in crisi" (cfr. lettera C delle condizioni)
Contributi	35 anni (entro il 31 dicembre 2023)	35 anni (entro il 31 dicembre 2023)
Finestra mobile	12 mesi	18 mesi
Condizioni soggettive	A – "Caregivers"	A – "Caregivers"
	B – Invalidità civile pari almeno al 74%	B – Invalidità civile pari almeno al 74%
	C – Essere licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa	C – Essere licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa



i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

- 2) Avere una percentuale di invalidità civile personale pari o superiore al 74 per cento
- 3) Essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa come da articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per le lavoratrici ricadenti in questa situazione la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.

APE SOCIALE

Il comma 136 proroga la possibilità di accedere all'APE Sociale al 31 dicembre 2024 ma eleva il requisito di età da 63 anni a 63 anni e 5 mesi; destinatari e condizioni, requisiti di contribuzione e modalità di accesso al beneficio rimangono invariati e di seguito li riepiloghiamo in breve:

- disoccupati che abbiano concluso integralmente il periodo di fruizione della NASPI (si applicano specifiche condizioni qualora la NASPI derivi da conclusione di periodi di lavoro a tempo determinato anziché da licenziamento);
- caregivers che assistano da almeno sei mesi un familiare convivente a cui sia stato riconosciuto l'articolo 3 comma 3 della legge 104/92;
- invalidi con percentuale pari o superiore al 74 per cento con 63 anni e 5 mesi di età e 30 anni di contributi;
- lavoratori **dipendenti** addetti alle «originarie» mansioni difficili e gravose con 63 anni e 5 mesi di età e 36 anni di contributi (cfr. elenco a seguire della categorie presenti nell'allegato A del DM 05/02/2018, su base delle classificazioni ISTAT):

6.1 – 8.4.1 – 8.4.2 operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

7.4.4.2 – 7.4.4.3 – 7.4.4.4 conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione delle costruzioni

6.5.4.1 conciatori di pelli e di pellicce

7.4.1.1 conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

7.4.2.3 conduttori di mezzi pesanti e camion

DM Sanità 739/1994 e 740/1994 personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

5.4.4.3 addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza

2.6.4.2 insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori degli asili nido

8.1.3.1 facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

8.1.4.1 – 8.1.4.3 personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

8.1.4.5 operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

7.1.2.1 – 7.1.2.2 – 7.1.2.3 – 7.1.3 siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nei parametri dei lavori usuranti

6.4.1 – 6.4.2 – 6.4.3 – 8.3.1 – 8.3.2 operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

6.4.5.2 – 6.4.5.3 pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare dipendenti o soci di cooperativa

7.4.5 marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne

Dal 2024 l'APE sociale diventa totalmente incumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000 euro lordi annui.

LAVORATORI CON PRIMA CONTRIBUZIONE A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 1996

Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995, viene eliminato il limite di 1,5 volte l'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi. Sarà sufficiente conseguire un importo pari a quello dell'assegno sociale.

PENSIONE ANTICIPATA CON REQUISITI ALTERNATIVI PER CONTRIBUTIVI PURI

La pensione a 64 anni e 20 anni di contributi registra ulteriori strette.

Viene inserito un limite diversificato per accedere alla pensione a 64 anni e 20 anni di contributi. L'importo soglia da raggiungere per conseguire la prestazione nel 2024 sale da 2,8 volte a 3 volte l'importo dell'assegno sociale. Per le donne con figli la soglia resta pari a 2,8 volte in presenza di un figlio solo e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli.

Inoltre:

- L'assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps (cioè circa 2.840€ lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l'età di vecchiaia). Fino a tutto il 2023 tale limite era assente.
- La decorrenza pensionistica avrà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (anche questo limite era assente).
- Il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT (oltre a quello anagrafico).





Convenzione UNI/Confartigianato per consultazione norme tecniche

Confartigianato ed UNI hanno attiva anche per il 2024 la convenzione che consente alle **aziende associate**, tramite **consultazione on line**, un totale accesso ai testi integrali delle norme UNI (inclusi i recepimenti delle norme europee armonizzate EN e le adozioni delle norme internazionali ISO a catalogo), sette giorni alla settimana, 24 ore su 24.

L'UNI, nell'ottica di mettere a disposizione delle imprese la consultazione on line dell'intero catalogo di norme al minor costo possibile, ha stabilito il seguente costo annuo:

- € 200+IVA raccolta completa UNI** per le aziende con meno di 50 dipendenti
- € 300+IVA raccolta completa UNI** per le aziende con oltre 50 dipendenti e fatturato inferiore a 500 milioni.
- € 140+IVA selezione norme UNI NTC "Norme tecniche per le costruzioni"** con la possibilità di acquisto a prezzo speciale e forfettario di Euro 15,00, più iva, per singola norma.

Come funziona la consultazione

L'accesso (riservato al cliente e inteso solo per uso interno)

avviene tramite specifiche login e password personali non cedibili.

Ogni combinazione di login e password dà diritto a un solo accesso contemporaneo alla banca dati delle norme.

Sono consultabili tutte le norme UNI, i recepimenti di norme EN nonché le adozioni italiane di norme ISO (sia i testi in vigore che quelli di edizioni ritirate e/o sostituite).

L'aggiornamento delle norme avviene in continuo.

La consultazione può avvenire 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, tramite collegamento ad internet.

L'abbonamento dà diritto alla consultazione dei testi integrali delle norme, non al download dei file né alla stampa.

Il servizio di consultazione decorre dalla data di attivazione e resta attivo per 12 mesi.

Per aderire all'abbonamento in convenzione, inviate alla vostra associazione di appartenenza il modulo scaricabile da questa pagina web

www.uni.com/wp-content/uploads/modulo-confartigianato-accessibile-2024.pdf

Nuovo regolamento in materia di f-gas

Prime indicazioni

Il Parlamento Europeo ha recentemente **approvato un nuovo Regolamento sui gas fluorurati, che si sostituirà al vigente Reg. 517/14**; come noto, tali gas sono grandemente diffusi ed impiegati nella climatizzazione e nella refrigerazione domestica, veicolare ed industriale; hanno, inoltre, tuttavia, **un elevato potenziale clima-alterante**, contribuendo all'innalzamento della temperatura terrestre se dispersi in atmosfera.

Il Regolamento in questione, sarà pubblicato a breve termine sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore, sostituendo il vigente Regolamento 517/14.

La principale novità del nuovo Regolamento concerne, appunto, come sopra detto, l'obiettivo della totale eliminazione degli idrofluorocarburi (HFC) entro il 2050, con un conseguente percorso di riduzione graduale, tra il 2024 e il 2049. L'immissione in commercio di HFC sarà consentita solo ai produttori e importatori, ai quali viene assegnata **una quota dalla Commissione europea**.

Il nuovo regolamento mira ad evitare l'emissione di circa 300 milioni di tonnellate di CO₂ equivalente entro il 2050.

Fra le novità di interesse maggiore per il **settore dell'installazione degli impianti**, invece, si segnala come in materia di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri dovranno garantire che, entro il **31 dicembre 2027**, gli obblighi di finanziamento di cui agli articoli 12 e 13 della direttiva 2012/19/UE **per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) includano anche il finanziamento del recupero, del riciclo, della**

rigenerazione o della distruzione degli f-gas provenienti dalle apparecchiature che contengono tali molecole e che sono state immesse in commercio dopo l'entrata in vigore del Regolamento.

I certificati rilasciati ai sensi del vigente Regolamento (UE) n. 517/2014 resteranno comunque validi alle condizioni cui sono stati rilasciati; tuttavia, **entro 5 anni dall'entrata in vigore del nuovo Regolamento le persone fisiche in possesso di attestato o di certificato dovranno partecipare ad un corso di aggiornamento o sostenere un nuovo processo di valutazione**. I nuovi certificati ed attestati, verranno rilasciati alle persone fisiche e alle imprese che svolgono interventi sulle diverse apparecchiature che contengono f-gas, ma anche le sostanze "alternative" agli f-gas, inclusi i cosiddetti "refrigeranti naturali".

Il nuovo Regolamento prevede inoltre ulteriori **restrizioni all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti e di apparecchiature contenenti HFC a medio e alto GWP (indice di potenziale clima-alterante)**. Inoltre, viene vietata l'importazione, l'immissione in commercio, la successiva cessione o la messa a disposizione all'interno dell'Unione, l'uso o l'esportazione di **contenitori non ricaricabili per f-gas**, sia vuoti, pieni o parzialmente riempiti. Tali contenitori possono solo essere stoccati o trasportati per il successivo smaltimento. È stato altresì introdotto un obbligo per le imprese che immettono sul mercato **contenitori ricaricabili per f-gas**: deve infatti essere redatta una **dichiarazione di conformità che includa l'evidenza dell'esistenza di**



accordi vincolanti per la restituzione di tali contenitori ai fini del riempimento.

È stato infine introdotto il **divieto di utilizzo di f-gas "recuperati" per caricare o ricaricare apparecchiature, salvo che tali f-gas non siano stati prima riciclati o rigenerati.**

Venendo, da ultimo, alle tempistiche:

- dal 1° gennaio 2025: è vietato l'uso di f-gas con GWP **pari o superiore a 2500** per l'assistenza o la manutenzione di tutte le apparecchiature di **refrigerazione**. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2030, **sarà comunque possibile utilizzare f-gas con GWP pari o superiore a 2500 solo se tali f-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.**
- dal 1° gennaio 2026: è vietato l'uso di f-gas con GWP **pari o superiore a 2500** per l'assistenza o la manutenzione delle apparecchiature di **condizionamento**

d'aria e pompe di calore. Per tali apparecchiature, fino al 1° gennaio 2032, sarà comunque possibile utilizzare f-gas con GWP pari o superiore a 2500 **solo se tali f-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.**

- dal 1° gennaio 2032: è **vietato** l'uso di f-gas con GWP **pari o superiore a 750** per l'assistenza o la manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, ad eccezione dei *chillers*. Per tali apparecchiature **sarà comunque possibile utilizzare f-gas con GWP pari o superiore a 750 solo se tali f-gas sono etichettati come riciclati o rigenerati.**

In conclusione, si informa che Confartigianato Impianti provvederà ad organizzare, nelle prossime settimane, un ciclo di webinar/seminari dedicati alle novità di cui sopra: sarà cura della scrivente comunicare i dettagli organizzativi relativi.

Gare d'appalto: definito il contributo per il 2024

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento per partecipare alle gare

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024, n. 9, la Delibera ANAC del 19 dicembre 2023, n. 610 in "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024", con cui viene stabilito l'importo del contributo dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione da stazioni appaltanti, operatori economici e SOA, come previsto dalla Legge Finanziaria 2006.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 2023 la delibera n. 621 del 20 dicembre 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di contribuzione per il finanziamento della stessa Autorità.

Ricordiamo che il Codice dei Contratti pubblici lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero si dispone che: «... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

za, nonché le relative modalità di riscossione, ...»;

Con questa normativa, i costi di funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, vengono coperti mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato.

Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:

- le stazioni appaltanti, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
- gli operatori economici (imprese), che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dalle Stazioni Appaltanti;
- le società organismo di attestazione (SOA).

Le stazioni appaltanti e gli operatori economici (imprese), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:

GARE PUBBLICATE NELL'ANNO 2024

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti	Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000	Esente	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00	Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00	€ 18,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000		€ 33,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00	€ 77,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000		€ 90,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00	€ 165,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00	€ 220,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000		€ 560,00



Le SOA, invece, sono tenute a versare a favore dell'Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Le Stazioni Appaltanti sono tenute al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

Gli operatori economici sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge 266/2005.

Le SOA sono tenute al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2017.

Per ciascuna procedura di scelta del contraente per con-

tratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.

Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

Il mancato pagamento della contribuzione da parte delle Stazioni Appaltanti e SOA, secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del d.lgs. 50/2016, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Inoltre, in caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.



Finanziamenti in tema di sicurezza: al via il bando ISI INAIL 2023 (a valere sul 2024)

Tramite il bando ISI 2023 (a valere sul 2024) l'INAIL finanzia progetti di miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale ed iscritte alla CCIAA; limitatamente ad alcuni interventi dell'Asse 1 il bando è esteso agli enti del terzo settore.

Sono finanziabili le seguenti iniziative:

- Progetti per la riduzione dei rischi tecnopatici, ad esempio connessi alla movimentazione manuale dei carichi (Asse 1)
- Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse 1)
- Progetti di riduzione dei rischi infortunistici (Asse 2)
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse 3)
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori Ateco (si rimanda all'Allegato 4 del Bando)
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel set-

tore della produzione primaria dei prodotti agricoli (Asse 5).

Il finanziamento, in conto capitale, è così calcolato:

- Per gli Assi 1, 2, 3 e 4: 65% delle spese ammissibili al netto dell'iva, con un minimo di 5.000 euro e un massimo di 130.000 euro per gli Assi 1, 2, 3, un minimo di 2.000 e un massimo di 50.000 euro per l'Asse 4. Non esiste limite minimo per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (sub Asse 1.2);
- Per l'Asse 5: 65% delle spese ammissibili per la generalità delle imprese agricole, 80% per i giovani agricoltori.

Come per i bandi precedenti è prevista una procedura informatica per l'inserimento e l'invio della domanda. Inail renderà noto il primo calendario a partire dal 21 febbraio. Info e documentazione su: <https://www.inail.it/cs/inter-net/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2023.html>



Prorogato al 1° luglio 2024 la cessazione del mercato tutelato

L'ARERA, in base a quanto previsto dall'ultimo decreto energia 181/23, per assicurare uno svolgimento coerente del processo del 'fine tutela' per i clienti domestici non vulnerabili di elettricità, ha fissato al **1° luglio 2024** (rispetto al previsto 1° aprile) **la data di fine del mercato tutelato** e quindi di attivazione del Servizio a Tutele Graduali (STG), il servizio a cui saranno assegnati i clienti domestici non vulnerabili dell'elettricità che ancora non avranno scelto un fornitore del mercato libero.

L'Autorità aveva già approvato, il giorno successivo al decreto, lo slittamento al 10 gennaio dello svolgimento delle aste per la selezione degli operatori che effettueranno il Servizio a Tutele Graduali.

La decisione risponde a diverse esigenze legate al decreto: assicurare ai clienti un tempo sufficiente per essere informati attraverso le campagne informative che, secondo il decreto 181/23, dovranno essere condotte dal MASE; effettuare le attività preparatorie all'operatività del Servizio a Tutele Graduali (STG), tra cui gli interventi attuativi



delle disposizioni sul trasferimento automatico delle autorizzazioni all'addebito diretto delle bollette emesse dall'esercente il STG, da completarsi entro il 31 maggio 2024; limitare il più possibile il periodo intercorrente tra l'assegnazione e l'attivazione del STG.

Rimane invece invariata la data di conclusione del periodo di assegnazione del Servizio Tutele Graduali, fissata al 31 marzo 2027, in coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale del 17 maggio 2023.

Vengono anche adeguati i testi delle comunicazioni che dovranno essere inviate ai clienti attualmente in maggior tutela dai relativi esercenti, prevedendo che siano effettuate dopo le aste e in prossimità all'avvio del servizio a tutele graduali, cioè tra aprile e giugno 2024. (Fonte: Arera)



Confartigianato Udine ha da tempo attivo un servizio per la fornitura di energia elettrica e gas sia per le famiglie che per le imprese tramite Consorzio CAEM, il primo consorzio italiano di aziende artigiane promosso dalle Associazioni Confartigianato del Triveneto.

Gli interessati che vogliono aderire al servizio possono rivolgersi agli Uffici di Confartigianato Udine Servizi Srl presenti sul territorio.

Prima aderisci, prima risparmi!

caem

Consorzio Artigiano Energia & Multiutility

Il CAEM è in grado di offrirti energia e gas alle migliori condizioni di mercato.

Rappresenta i tuoi interessi, garantendoti un maggiore potere contrattuale nelle trattative con i fornitori.

E' la soluzione più facile e sicura per accedere a benefici tariffari e ridurre i tuoi costi energetici.

Insieme per ottenere tariffe migliori.

Informazioni negli uffici di Confartigianato.



Udine

Servizio gare d'appalto

Confartigianato Udine Servizi, in collaborazione con Infoplus, propone un **Servizio informativo "Gare d'Appalto"** di particolare interesse per le aziende che eseguono lavori pubblici o intendono operare per la prima volta in questo settore.

Con noi puoi accedere ai bandi di gara suddivisi per **Categorie d'interesse** ed allargare il tuo mercato **su tutto il territorio regionale ed altre regioni**.

La presente **piattaforma per la ricerca delle gare d'appalto** monitora ogni giorno oltre 40.000 siti web di enti pubblici (Comuni, Asl, Università, Consorzi, Ministeri, Gaz-

zette Ufficiali ecc.) e classifica circa 1.200 gare al giorno per informarti in tempo reale su opportunità e appalti specifici per la tua impresa.

Alle nostre imprese diamo l'opportunità di **provare gratuitamente la presente banca dati per 15 giorni** e in caso di soddisfazione proponiamo **l'abbonamento per 1 anno ad un prezzo particolarmente vantaggioso**.

Per informazioni è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Appalti di Confartigianato Udine Servizi (dott. Flavio Cumer, tel. 0432.516743, email: appalti@uaf.it).

COME PREPARARE UNA GARA DI LAVORI E SERVIZI/FORNITURE SECONDO IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI 2023 (6 e 7 marzo 2024)

Alla luce delle novità introdotte dal nuovo codice degli appalti 2023, Confartigianato Udine Servizi, in collaborazione con Infoplus, organizza un **percorso informativo** in modalità online volto a sottolineare gli importanti elementi inseriti nei disciplinari di gara e che vanno necessariamente recepiti dalle imprese per una efficace redazione dell'offerta economica.

Si analizzeranno la partecipazione a una procedura di gara sia di lavori che di servizi e forniture partendo dall'analisi di un disciplinare di gara fino alla redazione della necessaria documentazione che dovrà essere elaborata alla luce delle nuove disposizioni normative (e delle recenti prescrizioni dell'ANAC, come indicate nel Bando tipo n. 1/2023) ed altresì **le operazioni preliminari necessarie alla partecipazione delle gare** (pagamento del contributo a favore dell'ANAC, la generazione del passoe, il pagamento del bollo, l'analisi della garanzia provvisoria, ecc).

La formula del presente webinar prevede **due incontri della durata di 3 ore cadauno (tot 6 ore)** ed è ideata per offrire una full immersion nel mondo delle gare.

Date: mattinate del 6 e 7 marzo 2024 dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

La quota di adesione per un partecipante per azienda è di **€ 150,00 + Iva**.

Termine iscrizioni: giovedì 29 febbraio pv ore 14.00, mediante invio di email ad appalti@uaf.it contenente la ragione sociale e nominativo del partecipante/i (**numero minimo di 10 iscritti per l'avvio del corso e ricevere quindi il link via email per il collegamento ai webinar**).

Per informazioni: dott. Flavio Cumer, Responsabile Ufficio Appalti (tel. 0432.516743, email: appalti@uaf.it).

Ufficio Bandi

Per supportare le imprese e i privati nella ricerca dei contributi a fondo perduto, presso Confartigianato Udine Servizi è stato istituito l'**Ufficio Bandi** che si impegna a fornire un supporto completo, dalla ricerca delle opportunità di finanziamento fino alla guida nelle fasi di presentazione delle richieste, consentendo ad aziende e cittadini di ottimizzare le possibilità di successo.

Per maggiori informazioni: Ufficio Bandi - Flavio Cumer - Tel. 0432 516743 - mail: bandi@uaf.it





Confartigianato
Imprese

IMPRESA, IL VALORE CHE SI RINNOVA

Scegli il futuro
con noi

#NoiConfartigianato

#CostruttoriDiFuturo

WWW.CONFARTIGIANATO.IT

